

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 21 del 21-05-2025

Supplemento n. 117

mercoledì, 21 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	3
GAL Pesca ed Acquacoltura	
BANDO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 1G - Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
.	4
BANDO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 4E - Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate 5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche.	
.	74

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI





Strategia di Sviluppo Locale (SSL) partecipativo GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA

BANDO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

1G – Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura

2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Quadro di riferimento dell'intervento

Priorità FEAMPA	3 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo specifico FEAMPA	3.1 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Interventi FEAMPA	331214 Attuazione della strategia CLLD
Tipologia intervento	Bando a regia
Obiettivo Specifico SSL	G- "Promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"
Azione SSL	1G – "Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura"
Dotazione finanziaria	€ 400.000,00
Operazione attivata	9 – "Attività di Marketing" 10 – "Servizi di consulenza" 11 - "Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese (sviluppo delle strategie, amministrazione, attrezzature)" 16 – "Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico" 66 – "Altro (economico) Miglioramento delle performance aziendali"
Azione SSL	2G – "Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare e ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura"
Dotazione finanziaria	€ 140.000,00
Operazione attivata	9 – "Attività di Marketing" 10 – "Servizi di consulenza" 11 - "Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese (sviluppo delle strategie, amministrazione, attrezzature)" 16 – "Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico" 66 – "Altro (economico) Miglioramento delle performance aziendali"
Termine di presentazione delle domande	Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 21 maggio 2025 ore 13:00 fino al 20 giugno 2025 ore 13:00
Termini per la realizzazione del progetto	Il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla ricezione da parte del beneficiario della nota di concessione del contributo, salvo eventuale ulteriore proroga come da paragrafo H.3.2

SOMMARIO

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE.....	4
1. Oggetto e finalità del Bando.....	4
2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti.....	4
2.1. Soggetti ammissibili.....	4
2.2. Criteri di ammissibilità dei richiedenti	4
3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili	6
3.1. Attività ammissibili	6
3.2. Operazioni finanziabili	7
3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili	9
4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto	9
4.1. Dotazione finanziaria	9
4.2. Intensità di Aiuto.....	10
5. Termine per la presentazione delle domande	11
6. Periodo di eleggibilità della spesa	11
7. Ammissibilità delle spese	12
7.1. Spese ammissibili	12
7.1.1. Costi del personale.....	12
7.1.2. Spese per lavori	13
7.1.3. Spese per beni e servizi	14
7.1.4. Acquisto di edifici	15
7.1.5. Locazione finanziaria	15
7.1.6. Ammortamento	16
7.1.7. Imposta sul valore aggiunto.....	16
7.1.8. Spese generali	17
7.2. Spese non ammissibili	17
8. Criteri di selezione.....	17
9. Coefficiente climatico e ambientale.....	18
10. Indicatori di risultato	18
11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009.....	18
12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”	19
13. Rinvio	20
SECONDA PARTE – NORME GENERALI	21
(A) Riferimenti normativi	21
(B) Soggetti attuatori.....	24
(C) Oggetto e finalità del bando	25
(D) Dotazione finanziaria.....	25
(E) Area territoriale di attuazione.....	25
(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande	25
F.1. Requisiti di ammissibilità	25
F.2. Termine di presentazione delle domande	25
F.3. Modalità di presentazione della domanda	25
F.4. Contenuto della domanda	26
F.4.1. Documenti obbligatori	26
F.4.2. Documentazione aggiuntiva	26
F.5. Integrazioni spontanee	28
F.6. Domande irricevibili.....	28
(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento.....	29
(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale	30
H.1. Anticipi.....	30

H.2.	Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.)	30
H.3.	Liquidazione finale.....	31
H.3.1.	Domanda di liquidazione finale	31
H.3.2.	Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale	31
H.3.3.	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	32
H.3.4.	Verifica di ARTEA.....	34
(I)	Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	34
(J)	Erogazione del contributo	36
(K)	Varianti e adattamenti tecnici	36
K.1.	Principio generale.....	36
K.2.	Varianti	36
K.3.	Adattamenti tecnici	37
(L)	Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.	38
L.1.	Principi generali.....	38
L.2.	Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario	38
L.2.1.	Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo.....	38
L.2.2.	Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale	39
L.2.3.	Contenuto della comunicazione di subentro.....	39
L.2.4.	Istruttoria	39
(M)	Obblighi e diritti del beneficiario	40
M.1.	Obblighi del beneficiario – Disciplina generale	40
M.2.	Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 ..	41
M.3.	Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34.....	42
M.4.	Diritti del richiedente e del beneficiario	42
(N)	Verifiche	42
N.1	Principi generali.....	42
N.2.	Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale.....	42
(O)	Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo	43
O.1.	Decadenza dal sostegno.....	43
O.2.	Rinuncia al contributo.....	44
(P)	Ricorsi	44
(Q)	Clausola di salvaguardia	44
(R)	Rinvio	44
	ALLEGATI	45
	Facsimile Elenco della documentazione presentata	46
	Allegato A – Criteri di Selezione	47
	Allegato 1 – Relazione Tecnica	54
	Allegato 2 – Dichiarazione di intenti.....	58
	Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario.....	59
	Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)	66
	Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi	67
	Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento	68
	Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda ..	69
	Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore.....	70

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

1. Oggetto e finalità del Bando

L'Obiettivo Specifico "G" della SSL del GALPA Toscana recepisce le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE (COM (2021) 236 final) e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e della strategia *Farm to Fork* a supporto dei macroobiettivi MO3 "Promuovere la competitività dell'acquacoltura" e MO4 "Promuovere condizioni di equa concorrenza per gli operatori e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura" del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

In linea con quanto sopra e con quanto previsto nella SSL del Galpa Toscana, le azioni hanno la finalità generale di promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti.

La finalità specifica delle azioni 1G "Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura" e 2G "Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura" è di aumentare la resilienza rafforzando del settore. I soggetti proponenti potranno presentare progetti che prevedano interventi a valere su entrambe le azioni delle SSL con un'unica domanda.

Il presente intervento è collegato alle disposizioni attuative dell'Azione 4 "Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e acquacoltura" di cui all'Obiettivo Strategico 2.2 FEAMPA 2021-2027.

2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti

2.1. Soggetti ammissibili

I soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno ai sensi presente bando, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice 09, 10, 11 e 66.
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013 per le operazioni codice 09, 10 e 66.
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 anche in collaborazione con le imprese della filiera ittica per le operazioni codice 9, 10, 11, 16 e 66.

2.2. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria. Tali requisiti sono:

- Sede legale e operativa del soggetto proponente nel territorio del GALPA.
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni).
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere

ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica ai privati proprietari che non svolgono attività di impresa) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
- essere in regola con gli obblighi fiscali (controllo Agenzia Entrate) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
- non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
- Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008),
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981),
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139. Ovvero nei casi in cui il richiedente:

- abbia commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - abbia partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
 - abbia commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del regolamento citato.
- Nel caso di contributo spettante pari o superiore a € 150.000,00 i beneficiari devono essere in regola con la certificazione antimafia (art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 “Nuovo codice antimafia” e ss.mm.ii. Tale adempimento non riguarda i beneficiari di diritto pubblico. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

Gli ulteriori requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente sono indicati nel paragrafo (F1) della seconda parte del Bando.

3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili

3.1. Attività ammissibili

Per raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 che precede le risorse di cui al presente Bando sosterranno investimenti per:

- sviluppo di processi commerciali sostenendo l'accesso a nuovi mercati e/o migliori condizioni di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti con metodi ad impatto limitato sull'ambiente, per i prodotti da acquacoltura biologica (Reg. (CE) 834/2007 (abrogato dal Reg. (UE) 2018/848, Reg. (CE) 710/2009) e/o da acquacoltura sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile – SQN);
- sviluppo aziendale mediante strategie di pianificazione aziendale e registrazione di start up (erogazione tramite fondi di investimento come *Blueinvest*);
- innovazione di processi, attrezzature, prodotti e tecniche di marketing nuovi o migliorati (*shelf-life*, confezionamento, scarti di lavorazione, *delivery*, *e-commerce*);
- potenziamento dei processi di trasformazione e commercializzazione in materia di prodotti semilavorati, finiti e pronti all'uso (compreso il *packaging*) e di altre operazioni di trasformazione di catture non destinabili al consumo umano;
- potenziamento dell'informatizzazione e della digitalizzazione;
- servizi di assistenza alle imprese e consulenza;
- miglioramento della tracciabilità e valorizzazione dei prodotti ittici (certificazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, buone pratiche nella gestione dei rifiuti da pesca, acquacoltura e trasformazione di scarti e sottoprodotti, valorizzazione delle produzioni secondarie, specie sotto-commercializzate, sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica – ecolabel - di cui al Reg. (UE) 1379/2013, tracciabilità dei prodotti nazionali e/o d'importazione in settori della filiera

con provenienza non è valorizzata (es: Ho.Re.Ca.) e nelle filiere corte di prodotti di eccellenza locali ed artigianali;

- miglioramento dell'accettazione sociale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e corretta informazione del consumatore mediante eventi di settore e campagne (nazionali, internazionali o transnazionali) di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico su qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale dei prodotti ittici. L'azione intende sostenere la diffusione della campagna di comunicazione coordinata a livello UE sull'acquacoltura dell'UE.

3.2. Operazioni finanziabili

Nell'ambito degli interventi di cui al punto 3.1. che precede sono attivabili le seguenti operazioni previste dall'Allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79:

Cod. 9 – Attività di marketing

L'operazione sostiene investimenti in attività di marketing e di pianificazione strategica delle attività di impresa finalizzate a supportare la promozione dell'azienda ed i suoi prodotti (es: miglioramento delle strategie di posizionamento commerciale e promozionali, creazione di opportunità di vendita, azioni di branding), il miglioramento dell'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e se del caso lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (*ecolabel*) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'attuazione di misure di cui all'art. 8 e 15 del Reg. (UE) n.1379/2013.

Cod. 10 – Servizi di consulenza

Nell'ambito di questa operazione il FEAMPA sosterrà investimenti che dovranno migliorare le prestazioni complessive e la competitività delle imprese e ridurre l'impatto ambientale negativo mediante:

- 1) la creazione di servizi di consulenza;
- 2) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

La creazione di servizi di consulenza di cui al comma 1) sono finalizzati a supportare le imprese del settore ittico per renderle maggiormente resilienti e nell'attuare la transizione *green*, nello sviluppo di modelli economici più competitivi e socialmente equi. In tale contesto assume particolare rilevanza il supporto, mediante l'erogazione di servizi di consulenza, per far fronte ad i numerosi adempimenti di natura tecnico-amministrativa, sanitaria, ambientale ed economica, cui le imprese sono chiamate a rispondere. Il sostegno di cui al comma 1) è concesso sotto forma di servizio sovvenzionato a titolarità esclusivamente ad organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale.

I servizi di consulenza di cui al comma 2) sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciuti da ciascuno Stato membro. A titolo esemplificativo sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

I servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica di cui al comma 2) includono quelle connesse a:

- a) esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
- b) valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE;

- c) esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
- d) norme basate sulle disposizioni unionali e nazionale;
- e) strategie aziendali e di mercato;
- f) studi di fattibilità e servizi di consulenza di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.

Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso di acquisto di servizi di consulenza di importo inferiore o uguale a 4.000 euro, si potrà anche utilizzare una procedura a sportello per la selezione delle istanze.

Cod. 11 - Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese (sviluppo delle strategie, amministrazione, attrezzature)

L'operazione consente di migliorare la performance degli investimenti principali attraverso il ricorso ad investimenti aggiuntivi ad hoc, finalizzati ad ottimizzare gli aspetti organizzativi e amministrativi, nonché gli aspetti strategici sottesi alle attività d'impresa, anche per ampliare e caratterizzare i propri target di mercato, nonché per investire su attrezzature aggiuntive e complementari rispetto a quelle già conseguite con gli investimenti principali.

L'operazione si applica sia ad aziende esistenti che a start up nel settore di interesse; gli investimenti aggiuntivi vengono erogati tramite fondi di investimento come, ad esempio, tramite Blueinvest (nell'ambito della economia blu) per sostenere la transizione verso catene del valore più sostenibili e supportando investimenti quali: strategie di pianificazione aziendale, registrazione di start up; realizzazione di strategie aziendali.

Cod. 16 – Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico

L'operazione sostiene strumenti per favorire il dialogo ed il confronto mediante campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori ed al grande pubblico in generale (es: scuole, turisti) quali: fiere, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, show cooking, percorsi di degustazione anche in abbinamento ad altri prodotti agroalimentari, laboratori formativi gastronomici sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura (es. corsi di cucina); attività ludico-didattiche e campagne di sensibilizzazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, nonché sul consumo consapevole dei prodotti ittici, eventi B2B e B2C per favorire la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alla pesca costiera artigianale.

Cod. 66 – Altro economico

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso investimenti finalizzati a:

a) promuovere il valore aggiunto e la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura favorendo:

- i. la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- ii. la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
- iii. la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale, alla pesca delle specie migratorie e alla pesca a piedi o dei produttori del settore dell'acquacoltura;
- iv. la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

b) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra cui:

- i. specie con un potenziale di mercato;
- ii. catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- iii. prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848;

3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili

Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21-27

Gli interventi proposti devono essere coerenti con l'obiettivo G – Promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura della Strategia di Sviluppo Locale del GALPA, ed in particolare con le azioni 1G - Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura e 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi proposti possono essere realizzati al di fuori del territorio del GALPA a condizione che venga rispettato il criterio di coerenza di cui sopra.

4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto

4.1. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando, comprendente quota UE, Stato e Regione, è pari a:

Azione SSL 1G - Promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	€ 400.000,00
Azione SSL 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura	€ 140.000,00

I limiti minimi e massimi di spesa finanziabile per ciascuna azione sono riportati nella tabella che segue:

	Importo minimo	Importo massimo
Azione SSL 1G - Promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	€ 40.000,00	€ 200.000,00
Azione SSL 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura	€ 40.000,00	€ 100.000,00

Il GALPA si riserva di integrare le risorse pubbliche previste per il presente Bando mediante eventuali economie o risorse aggiuntive disponibili nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL), nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al presente bando, qualora le domande di contributo pervenute ed ammissibili risultassero in eccedenza rispetto alle risorse stanziare.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

L'azione attua quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili così come indicato al punto 4.4 delle disposizioni attuative, obiettivo specifico 2.2, azione 4.

4.2. Intensità di Aiuto

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139, l'aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

In deroga a quanto sopra previsto e ai sensi dell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, è prevista l'applicazione delle aliquote indicate nella tabella che segue nei casi ivi previsti.

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
2	<i>Le operazioni intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'art.15 del Reg. (UE) 1380/2013: operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità all'art.8, paragrafo 2, lett. b) del Reg. (UE) 1379/2013</i>	75
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
13	Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 30 e che soddisfano almeno uno dei criteri seguenti: i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; o iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale e pubblico accesso garantito ai loro risultati	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazione di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla tabella che precede si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui nella domanda presentata sul sistema ARTEA non venga selezionata la percentuale di contribuzione spettante in base alle deroghe di cui alla tabella precedente, sarà applicata l'aliquota base pari al 50%.

5. Termine per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 21 maggio 2025 ore 13:00 fino al 20 giugno 2025 ore 13:00. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. È inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell'istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la stampa del pdf, sottoscrizione autografa dell'istanza e caricamento dell'istanza firmata autografa.

6. Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute da un beneficiario entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario.

Non possono essere ammesse al sostegno del FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda a valere sui bandi finanziati dal FEAMPA sia stata presentata dal soggetto beneficiario, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. A titolo esemplificativo, un'operazione si considera completata o pienamente attuata:

- nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi strutturali, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.);
- nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura e l'effettiva utilizzabilità delle attrezzature. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al soggetto beneficiario (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.);
- nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte;
- nel caso di domande riguardanti opere edilizie l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno non essere ammessi o ammessi parzialmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso.

7. Ammissibilità delle spese

7.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario e riguardanti operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall' art. 193 del Regolamento finanziario n. 1046 del 18 luglio 2018 inerente il principio di non retroattività e dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al punto 3 che precede, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i seguenti costi, purché strettamente attinenti e necessari all'attuazione del progetto:

1. Costi del personale;
2. Spese per lavori;
3. Spese per beni e servizi;
4. Acquisto di terreni;
5. Acquisto di edifici;
6. Locazione finanziaria;
7. Ammortamento;
8. Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
9. Spese generali.

Le condizioni generali di ammissibilità di tutte le categorie di spese sopra elencate sono definite dalle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, PN FEAMPA 2021-2027 consultabili al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14152293/Linee+guida+spese+ammissibili+FEAMPA_04.03.2024.pdf/d2ece1ca-61cc-fd1c-31ec-bc742571d975?t=1724928230628.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di costi e costi ammissibili si fa riferimento alle Linee Guida su costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN Feampa 21-27, consultabili al seguente link:

<https://www.galpatoscana.it/wp-content/uploads/2025/04/linee-guida-spesa-informazione-comunicazione-12-10-2023.pdf>.

7.1.1. Costi del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

7.1.2. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario Regionale o dell'ordine di riferimento, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n. 3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.1.3. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.1.2.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla linee guida di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);

- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

7.1.4. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

7.1.5. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

- 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 2) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
 - c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
 - 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 - 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
 - d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.1.6. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.1.7. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui rappresenti un costo reale per l'azienda.

7.1.8. Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge.

7.2. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili operazioni o spese escluse dal sostegno ai sensi del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») qualora sia recuperabile da parte dell'azienda;
- d) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- e) i costi relativi al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) gli interessi di mora;
- h) i contributi in natura;
- i) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono altresì ammissibili le spese per la delocalizzazione, come definite all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

8. Criteri di selezione

I criteri di valutazione e selezione delle domande ("Criteri di Selezione") e i relativi punteggi sono riportati nell'**ALLEGATO A** del presente Bando.

Saranno considerate ammissibili le domande che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 40. Le domande che conseguono tale punteggio concorrono alla formazione della graduatoria a condizione di soddisfare tutti gli altri requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 che precede.

I punteggi riferiti criteri di selezione devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

9. Coefficiente climatico e ambientale

La seguente tabella riporta le percentuali di contribuzione dell'intervento oggetto del presente Bando alla mitigazione climatica e ambientale. I valori si riferiscono alla percentuale calcolata sulla quota di finanziamento UE.

Intervento	Codice	Coefficiente %	
		Climatico	Ambientale
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	222402	40	40

N.B. Compilare l'apposita sezione della DUA di ARTEA relativa agli indicatori ambientali previsti per le operazioni attivate.

10. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato previsti per la valutazione del risultato delle operazioni, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) 2021/1139, sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
09, 11, 66	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone
10	CR 21	Serie di dati e consulenze messe a disposizione	Numero
16	CR 16	Entità che beneficiano di attività di informazione e promozione	Numero di entità

Gli indicatori dovranno essere definiti in fase di presentazione della domanda e rendicontati a chiusura dell'intervento.

11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009

L'ufficio responsabile del procedimento istruttorio della domanda di aiuto è il GALPA Toscana C/o Farmaremma - Via Giordania 227, 58100 Grosseto.

Il funzionario responsabile del procedimento è Roberto Seghi – indirizzo di posta elettronica info@farmaremma.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione costiera (FLAGS), pesca nelle acque interne" della regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Via di Novoli 26, 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile del procedimento è il dirigente Marco Ferretti – indirizzo di posta elettronica: marco.ferretti@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il

funzionario responsabile è il Dirigente Simone Sabatini indirizzo di posta elettronica: simone.sabatini@artea.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore "Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario referente è Sabrina Del Vanga (PEQ Ragioneria ARTEA) - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@artea.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande sono a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine di assegnare le risorse FEAMPA ai soggetti che presenteranno le istanze ai sensi del presente Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si informa che:

1. Titolari del trattamento sono:

a) GALPA Toscana (dati di contatto: Via Giordania 227, 58100 Grosseto; info@pec.farmaremma.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: procedimento istruttorio delle domande di aiuto;

b) Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: approvazione graduatoria, assegnazione contributi;

c) Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) (dati di contatto: Via Bardazzi 19/21, 50127 Firenze, artea@cert.legalmail.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: liquidazione contributi a titolo di anticipo, S.A.L. e saldo.

I Titolari tratteranno i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati da parte del richiedente è facoltativo e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SI.GE.PA/ARTEA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMPA secondo quanto previsto dal Documento di Attuazione regionale approvato con SGR 148 del 19/02/2024 e ss.mm.ii. Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito del GALPA Toscana.

4. I dati dei richiedenti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e di ARTEA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

5. Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati di ciascun Titolare:

per GALPA Toscana: dpo@farmaremma.it

per Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it

per ARTEA: dpo@artea.toscana.it

6. Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Prima Parte del Bando, si rinvia alla Seconda Parte del Bando.

SECONDA PARTE – NORME GENERALI

(A) Riferimenti normativi

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).
- Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi (FEAMPA 2021-2027), la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 1004/2017.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione.
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno.
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e

ss.mm.ii.

- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006.
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo.
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Normativa nazionale

- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010.
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015).
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).
- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41).
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).
- DM n. 233337 del 04 maggio 2023. Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e le Regioni e Province autonome in qualità di Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021- 2027.

Normativa Regionale

- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 (istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e ne individua le competenze e le attribuisce le funzioni di organismo pagatore.
- Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 24/07/2023. FEAMPA 2021-2027 – Attuazione regionale: individuazione del Referente per la Regione Toscana della Autorità di Gestione FEAMPA, avvio delle procedure di attuazione della priorità 3 strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per la selezione dei Gruppi di azione locale della Pesca e

Acquacoltura (GAL); approvazione schema di convenzione tra Regione Toscana (OI) e DG Pesca del MASAF (AdG).

- Delibera di Giunta Regionale n.1514 del 18/12/2023. Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2024 con proiezione pluriennale - Attribuzione della funzione di organismo pagatore per gli interventi di cui alla DGR 955/2023.
- Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19/02/2024. FEAMPA 2021-2027 – Approvazione Documento di Attuazione Regionale (D.A.R.) FEAMPA e individuazione del Referente regionale dell'Autorità Contabile.

Normativa GAL pesca ed Acquacoltura

- Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca e delle relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) pubblicato dalla Regione Toscana sul BURT 175 del 09/08/2023.
- L'art. 10 dell'ATS GALPA Toscana del 16/10/2023 con cui è stato conferito a F.A.R. Maremma il ruolo di capofila con mandato gratuito, collettivo, anche nell'interesse del mandatario e pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c., nonché con rappresentanza per lo svolgimento di tutte le attività di gestione amministrativa e finanziaria del GALPA Toscana
- Decreto Dirigenziale R.T. n. 23457 del 27/10/2023 che riconosce il F.A.R. Maremma in qualità di capofila dell'ATS GAL Pesca ed Acquacoltura (GALPA) Toscana.
- La Convenzione stipulata il 04/03/2024 tra la Regione Toscana ed il GALPA Toscana rappresentato dal suo capofila F.A.R. Maremma Scarl.
- Il Regolamento Interno del GALPA Toscana approvato con delibera del Comitato Direttivo del 29/04/2024.
- La delibera del Comitato Direttivo del GALPA Toscana del 16/04/2025 che approva lo schema del bando a regia in attuazione delle azioni della SSL 1G "Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura" e 2G "Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

(B) Soggetti attuatori

Autorità di Gestione (AdG):

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'Autorità di Gestione per il PN FEAMPA 2021-2027 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 0667224 del 30 dicembre 2022, è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale.

Organismo Intermedio (O.I.) delegato:

- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competente per la gestione delle risorse assegnate, approvazione delle graduatorie, assegnazione dei contributi, approvazione delle varianti, proroghe ed eventuali rinunce.
- ARTEA- (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) quale soggetto competente per l'istruttoria tecnica di 1° livello, contabile ed amministrativa, propedeutica alla liquidazione dei contributi, alla loro erogazione ed eventuali recuperi di somme indebitamente percepite.

Soggetto attuatore:

- **GAL Pesca e Acquacoltura (GALPA) Toscana** competente per le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto e per la redazione della proposta di graduatoria da trasmettere al Settore regionale competente.

(C) Oggetto e finalità del bando

L'oggetto e la finalità del presente del presente bando sono specificati al **punto 1 della Prima Parte del Bando**.

(D) Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando sono specificate al **punto 4.1 della Prima Parte del Bando**. Dette risorse potranno essere incrementate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito della SSL.

(E) Area territoriale di attuazione

Se non diversamente previsto nella Prima Parte del Bando al punto 3.3, le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico dovranno essere realizzate nel territorio dei comuni che aderiscono al partenariato del GALPA Toscana.

(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande

F.1. Requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi a partecipare al presente Bando sono indicati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**.

Un soggetto ammissibile può presentare un'unica domanda. A tal fine, si considerano presentate dal medesimo soggetto le domande proposte dal medesimo raggruppamento temporaneo ancorché con diverso capofila.

Nel caso di domande presentate da un raggruppamento temporaneo, un medesimo soggetto può rivestire il ruolo di capofila in un solo raggruppamento pena la non ricevibilità di tutte le domande presentate.

Nel caso di enti di ricerca il soggetto che può rivestire il ruolo di capofila di un solo raggruppamento temporaneo è rappresentato dai singoli dipartimenti, istituti, centri di ricerca afferenti all'unità centrali.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento dell'ammissione della domanda al contributo che coincide con l'approvazione definitiva della graduatoria di merito e mantenuti sino al momento della liquidazione finale.

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11 del Reg. UE n.1139/2021 dovranno essere mantenuti per il periodo di 5 anni successivi alla data del decreto di liquidazione finale. La perdita dei requisiti determina la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali. La verifica del mantenimento di detti requisiti verrà effettuata dall'OI su tutti i progetti beneficiari dei contributi FEAMPA anche attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni rese da parte del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e controllo delle medesime dichiarazioni secondo la normativa vigente.

F.2. Termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate, a pena di irricevibilità, nei termini indicati al **punto 5 della Prima Parte del Bando**.

F.3. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate mediante compilazione e sottoscrizione della relativa Dichiarazione Unica Aziendale ("DUA") presente sul sistema informatico ARTEA previa costituzione del fascicolo aziendale presso un centro autorizzato (CAA).

La sottoscrizione della domanda dovrà avvenire secondo le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale con certificato rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto Artea n. 70 del 30.06.2016 e ss.mm.ii.

La sottoscrizione con firma autografa è consentita unicamente in caso di necessità e urgenza mediante stampa della DUA, sottoscrizione e scannerizzazione in formato PDF del documento sottoscritto che dovrà essere caricato nella sezione "Documenti" del portale ARTEA.

F.4. Contenuto della domanda

F.4.1. Documenti obbligatori

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena irricevibilità della domanda:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc. redatta secondo l'**Allegato 1**.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, il capofila del progetto deve presentare dichiarazione di intenti a costituire un raggruppamento temporaneo, da stipulare entro 45 giorni dall'atto di assegnazione del contributo, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente (**Allegato 2**). Il soggetto capofila individuato nell'ambito del raggruppamento presenta l'istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell'attuazione di un progetto. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto. L'Allegato 2 può essere presentato sia con firma congiunta che disgiunta dei partecipanti alla candidatura;

F.4.2. Documentazione aggiuntiva

Di seguito si riporta la documentazione aggiuntiva da allegare alla domanda che, se non presentata non è motivo di esclusione, ma verrà richiesta in sede di istruttoria della domanda di contributo:

- quadro economico degli interventi/iniziativa redatto secondo l'**Allegato 3** (facoltativo);
- cronoprogramma finanziario (**Allegato 4**) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, saldo finale) previste nella prima parte del bando;
- elenco della documentazione allegata alla domanda;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è richiesta per le aziende di nuova costituzione;
- per i soggetti che fanno il primo ingresso nel settore, un piano aziendale e una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per le persone giuridiche, delibera/atto dal quale risulta l'autorizzazione del rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- qualora siano previsti interventi su terreni e fabbricati e/o interventi a misura
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post),
 - planimetrie, piante, sezioni e prospetti;
 - mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Prezziario lavori ufficiale della Regione Toscana in vigore al momento della presentazione della domanda;
 - relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
 - titoli di disponibilità/concessione, debitamente registrati, compresa l'area su cui insistono gli investimenti, da cui si evinca la disponibilità dei beni/strutture/fondi alla data di

presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;

- dichiarazione a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (**Allegato 6**);
- relazione redatta da un tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente se il progetto per essere realizzato necessita o meno di relazione di VIA e/o di permessi/autorizzazioni indicando in quest'ultimo caso lo stato dell'iter per la loro acquisizione nonché l'ente competente per il rilascio;
- in caso di spese per progettazione e/o consulenze, comprese quelle per la progettazione afferente all'istanza, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei tre preventivi, ecc.;
- copia del documento d'identità in corso di validità, da produrre unitamente alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 del richiedente o suo rappresentante legale o del tecnico progettista qualora le dichiarazioni fornite non siano firmate digitalmente.

Tutta la documentazione richiesta la redazione da parte di un professionista deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

In caso di acquisto di beni e servizi dovrà essere presentata copia di tre preventivi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura. Qualora la scelta non ricada sul preventivo più economico, detta scelta dovrà essere supportata da una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per cui non è stato possibile reperire almeno 3 preventivi compilando il modello di cui all'**Allegato 5**. Inoltre:

- i preventivi presentati devono essere in corso di validità per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati;
- la scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi;
- ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile qualora le motivazioni rese dal richiedente con la relazione giustificativa non siano ritenute valide in fase di istruttoria;
- in ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono operare regolarmente, essere specializzate e qualificate nonché iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta
- la richiesta presentazione di tre preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione coperti da privativa/esclusiva industriale e/o commerciale o nel caso di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti possa essere fornito da un unico soggetto. L'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente.
- i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non siano imputabili ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sulla verifica:
 - della presenza nella compagine sociale delle ditte fornitrici del medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza;
 - dell'appartenenza delle ditte fornitrici ad uno stesso gruppo,
 - salvo casi da valutare, della coincidenza delle sedi amministrative, o legali
 - dello svolgimento di attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Con la DUA il richiedente:

- 1) rilascia le dichiarazioni obbligatorie relative agli impegni, i requisiti e i vincoli a carico del soggetto richiedente (**punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**).

- 2) compila la sezione relativa ai Criteri di Selezione;
- 3) compila la sezione relativa agli indicatori di risultato di cui al **punto 10 della Prima Parte del Bando**;
- 4) compila il quadro monitoraggio, contenente le varie sezioni con i dati richiesti da trasferire a SIGEPA.

Con riferimento ai Criteri di Selezione, nella relativa sezione della DUA vanno indicati i requisiti posseduti e gli elementi specifici del progetto necessari per l'attribuzione dei relativi punteggi. Per i criteri che prevedono la determinazione del punteggio attraverso il rapporto tra costo obiettivo tematico e costo totale dell'investimento, occorre:

- nella sezione "Criteri di selezione" della DUA, selezionare le caselle corrispondenti allo specifico criterio;
- utilizzare il foglio di calcolo (Tabella Investimenti FEAMPA collegata a bando) scaricabile nella sezione Documenti della DUA per calcolare il punteggio relativo al criterio selezionato inserendo gli importi di spesa relativi agli investimenti tematici e a quelli non tematici;
- allegare il foglio di calcolo compilato alla documentazione trasmessa con la DUA;
- inserire i punteggi calcolati nella casella relativa ai criteri tematici selezionati.

I singoli criteri di selezione richiesti e i relativi punteggi inseriti in DUA non potranno essere modificati in alcun modo salvo il caso di rettifica in caso di mancato o parziale riconoscimento da parte dell'ufficio competente in fase di istruttoria.

Con riferimento ai documenti di cui al **punto F.4** che precede, la documentazione, scansionata in formato PDF a partire dai documenti originali, dev'essere aggiornata ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità non dovesse risultare trasmissibile per via telematica (impossibilità di scansione e caricamento in domanda su ARTEA), potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R al GAL Pesca e Acquacoltura Toscana – Via Giordania 227 – 58100 – Grosseto entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

F.5. Integrazioni spontanee

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici del GALPA TOSCANA, eventuali integrazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda e/o nella documentazione allegata in relazione alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione dei criteri di selezione richiesti.

Le suddette integrazioni non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Le integrazioni, inoltre, non saranno prese in considerazione se presentate successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

F.6. Domande irricevibili

Sono irricevibili, e pertanto considerate non ammissibili a finanziamento *ab origine*, le domande:

- presentate successivamente alla scadenza del termine;
- presentate con modalità diverse da quelle di cui al punto F.3 che precede;
- prive della sottoscrizione con le modalità indicate al punto F.3 che precede;
- prive delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando;
- prive dell'Allegato 1 – Relazione tecnica descrittiva del progetto
- prive dell'Allegato 2 - Dichiarazione di intenti in caso di candidatura in forma collettiva o copia dell'accordo di collaborazione se già presente.

(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento

A ciascuna domanda verrà attribuito un codice univoco che verrà comunicato al proponente entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando. Il codice alfanumerico comunicato dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a:

- verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità specifici riportati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**.
- conformemente alla normativa vigente, acquisire la documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese;
- procedere, secondo la normativa vigente, al controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000;
- procedere all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei Criteri di Selezione previsti dal Bando, ai fini della formazione della graduatoria.

Le domande irricevibili e/o inammissibili vengono archiviate con provvedimento motivato. Dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente. In caso di archiviazione per mendace dichiarazione il soggetto istruttore procede alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista dal Bando non risulti completa, le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a richiedere al soggetto richiedente l'integrazione della documentazione trasmessa. Si precisa che il punteggio richiesto nella DUA in fase di compilazione della sezione Criteri di Selezione è imm modificabile. L'istruttoria potrà confermare o ridurre i singoli punteggi inseriti in DUA.

Le integrazioni dovranno essere inviate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente preposto. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'istruttoria che riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

La mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta in sede di integrazione può comportare:

- la non attribuzione totale o parziale di un punteggio ai fini della formazione della graduatoria; e/o
- la non ammissione totale o parziale di investimento e/o una spesa; e/o
- il rigetto della domanda.

Le domande giudicate ammissibili che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a quello indicato al punto 8 della Prima Parte del Bando concorrono alla formazione della graduatoria. La graduatoria è redatta tenendo conto dei punteggi assegnati a ciascuna domanda in relazione ai Criteri di Selezione previsti dal Bando. In caso di parità di punteggio si applica il criterio di precedenza della minore età del legale rappresentante del soggetto beneficiario. In caso di più rappresentanti legali si calcola l'età media.

La graduatoria indica le domande ammesse e finanziabili in base alle risorse disponibili e all'ordine di graduatoria e le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria è approvata dal competente Organo del GALPA Toscana secondo le procedure indicate dal Regolamento Interno. La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi, previa valutazione del Settore regionale competente è approvata con atto amministrativo del medesimo

Settore e pubblicata sul BURT. Successivamente il Settore regionale invia ai soggetti beneficiari, ad ARTEA e al GALPA le relative note di assegnazione dei contributi.

Ad ogni domanda ammessa a finanziamento sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto oggetto della domanda.

Le informazioni relative a ciascun soggetto beneficiario sono inserite nel SIGEPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale

H.1. Anticipi

Gli anticipi, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso.

La richiesta di anticipo dev'essere presentata tramite la piattaforma informatica ARTEA entro 60 giorni dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione; tale garanzia sarà emessa in favore di ARTEA, utilizzando il modello pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo: <https://www1.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>

In caso di polizze firmate con firma autografa del contraente e dal fideiussore, è necessaria la consegna dell'originale cartaceo al protocollo di ARTEA (a mano o tramite raccomandata). Nel caso di polizze firmate digitalmente dal contraente e dal fideiussore, queste possono essere trasmesse ad ARTEA via PEC.

H.2. Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.)

La domanda di pagamento a titolo di S.A.L., da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito della rendicontazione di una parte dei lavori/acquisti già effettuati.

Può essere presentata **una sola richiesta di pagamento a titolo SAL**. Detta richiesta è possibile solo per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMPA una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovrà essere riferita ad opere/interventi funzionanti e funzionali a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo; qualora tale requisito non sia rispettato, il relativo contributo, potrà essere erogato solo in fase di rendicontazione finale.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dev'essere presentata entro 6 mesi dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo pena la non ricevibilità della richiesta stessa. La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. può essere presentata anche da soggetti beneficiari che abbiano già percepito parte del contributo a titolo di anticipo. Pertanto, si distinguono le seguenti casistiche:

- a) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo già erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento lavori deve aver raggiunto almeno il 50% della spesa ammissibile totale. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di S.A.L.
- b) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo non erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento può essere richiesto a condizione che le spese rendicontate rappresentino uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile totale.

Alla richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovranno essere allegati:

- i documenti elencati al successivo **punto H.3.3.**, ove pertinenti alle spese rendicontabili;
- una relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica connessa;
- l'elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Il soggetto istruttore della richiesta di pagamento a titolo di S.A.L.:

- prende atto della documentazione presentata;
- determina l'importo da erogare, al netto di un eventuale anticipo già percepito dal beneficiario;
- programma, obbligatoriamente, una visita di controllo sul luogo di realizzazione degli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al soggetto beneficiario tramite PEC.

H.3. Liquidazione finale

H.3.1. Domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale, da presentarsi esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo. La domanda di liquidazione deve pervenire entro il termine di conclusione del progetto indicato nella nota di assegnazione.

Per la data di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA.

Entro tale termine gli interventi devono, inderogabilmente, essere realizzati a norma di legge, fatturati e pagati.

Fatto salvo l'obbligo di completare, fatturare e pagare gli interventi entro il suddetto termine, è possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 30 giorni di calendario. In questo caso è prevista una penale pari al 3% sul contributo da liquidare.

La presentazione della domanda di pagamento finale oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista e dell'eventuale proroga concessa ai sensi di quanto previsto al successivo punto H.3.2, comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, anche a seguito di variante approvata, purché tale riduzione risulti conforme a quanto previsto nel paragrafo K. In ogni caso dovrà essere dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

H.3.2. Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale

La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal soggetto beneficiario, dovrà essere presentata, esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, entro i 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto indicata nella nota di assegnazione.

Alla richiesta, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché l'illustrazione dello stato di attuazione del progetto sia dal punto di vista fisico che finanziario.

Potrà essere richiesta una sola proroga.

Ulteriori richieste di proroga, sempre riguardanti il termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, saranno valutate caso per caso e saranno ritenute ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentate. La durata complessiva delle proroghe non potrà comunque superare il 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo.

L'avvenuta presentazione della richiesta di proroga nel sistema informativo di ARTEA deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale, via PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it del GALPA Toscana che procederà alla relativa istruttoria.

Il GALPA Toscana valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della PEC e comunica gli esiti della valutazione al beneficiario, al Settore regionale competente ed ARTEA. Il GALPA Toscana avrà cura di registrare gli esiti della proroga nel sistema informativo Artea entro i successivi 10 giorni.

Qualora il progetto abbia ricevuto un pagamento anticipato, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta.

H.3.3. Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale dovrà essere corredata, mediante caricamento nella sezione "Documenti" del modello di istanza presente sul portale ARTEA, della seguente documentazione:

- relazione tecnico/descrittiva dell'intervento realizzato con il dettaglio degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- elaborati grafici (tecnici, architettonici, strutturali etc..) ove necessario;
- nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti. Il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta e l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
- ove necessario, comunicazione al Comune di fine lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di fine lavori;
- documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono: (a.) certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori; (b.) certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità); (c.) certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- ove pertinente copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ad acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento; le fatture quietanzate ed i documenti di spesa da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità dovranno riportare:
 - a) l'intestazione al beneficiario;
 - b) la specifica dicitura "**PN FEAMPA 2021-2027 - C.U.P._____**". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il numero di matricola di fabbricazione. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva accompagnata da una

ricognizione descrittiva dell'oggetto ed eventuali foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore riportante la suddetta dicitura, l'oggetto del bene, il numero di matricola (se esistente) e l'avvenuto pagamento della fattura con riferimento alla modalità di pagamento adottata;

- c) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - d) la data di emissione che dev'essere compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto di terreni/edifici;
 - copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
 - eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
 - dichiarazioni liberatorie, come da **Allegato 8**, emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
 - documenti di pagamento relativi ad onorari di professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi ed eventuale copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate;
 - ogni altra documentazione prevista dalle specifiche azioni attivate nel bando.

Per quanto riguarda le fatture si specifica quanto segue:

- a) le fatture emesse prima della data di presentazione della domanda sul portale ARTEA dovranno risultare accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario rilasciata secondo il modello di cui all'**Allegato 7** del presente Bando;
- b) le fatture emesse a partire dalla data di presentazione della domanda sul portale ARTEA e fino al ricevimento del CUP CIPE dovranno riportare obbligatoriamente nella loro versione originale il numero di **CUP ARTEA** rilasciato dal sistema informatico ARTEA (diverso dal CUP CIPE di cui al punto c) che segue;
- c) le fatture emesse a partire dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, del Codice Unico di Progetto **CUP CIPE** di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004, dovranno obbligatoriamente riportare detto CUP nella loro versione originale.

Le fatture che non risulteranno in linea con le indicazioni riportate ai soprarichiamati punti a), b) e c) non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

N.B. Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA. Si precisa inoltre che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto.

È fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture per le quali non sarà possibile determinare la tracciabilità del pagamento non potranno essere considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

La documentazione che, per la sua specificità (fuori formato A3-A4), non può essere allegata in forma elettronica sul sistema ARTEA, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

H 3.4. Verifica di ARTEA

ARTEA, preliminarmente alla liquidazione finale e fermo restando i controlli previsti dalla normativa nazionale, verifica:

- a) la permanenza del possesso dei requisiti di ammissibilità nonché la permanenza dei punteggi riferiti ai criteri di selezione riconosciuti in fase di ammissibilità dei Criteri di Selezione indicati in DUA;
- b) la posizione debitoria del soggetto beneficiario nei confronti di ARTEA e, qualora riscontri la sussistenza di debiti, eroga il contributo riconosciuto al netto dell'importo da recuperare.

ARTEA provvede altresì a richiedere e/o acquisire (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale aggiornata del soggetto beneficiario per verificare il pieno esercizio dell'attività;
- documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27/11/2019;
- ogni altro documento e/o dichiarazione richiesto per l'ammissione a contributo.

La verifica di ARTEA può dare luogo a rideterminazione dell'ammissione a contributo e/o revisione della graduatoria di merito relativa al Bando.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

Nel caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il soggetto beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipo e/o S.A.L. risulti negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

(I) Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi il soggetto beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute, dovrà utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento producendo la documentazione indicata:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di riferimento;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;

- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
1. il numero proprio di identificazione;
 2. la data di emissione;
 3. la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 4. i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 5. l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 6. l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- d) Carta di credito/debito: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
- e) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale). Inoltre, occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il soggetto il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie, redatte secondo il modello dell'**Allegato 8** emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura e, in generale, forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa, i

giustificativi di pagamento e la presenza di eventuali varianti/adattamenti tecnici rispetto al progetto iniziale.

In fase di controllo sarà verificata la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di liquidazione finale. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione Toscana in data antecedente detto termine.

(J) Erogazione del contributo

ARTEA eroga il saldo del contributo e/o l'anticipazione finanziaria, entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà, tramite mandato di pagamento con quietanza, gli importi richiesti a titolo di acconto, di S.A.L. o di saldo entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

(K)Varianti e adattamenti tecnici

K.1. Principio generale

Gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti di cui ai paragrafi che seguono.

K.2. Varianti

Sono consentite varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; e
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale; e
- l'articolazione delle varianti mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono da intendersi come varianti:

- lo spostamento della localizzazione dell'investimento;
- il cambio del beneficiario, come meglio specificato nel **paragrafo L** che segue;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia);
- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività superiore al 20% della spesa complessiva, al netto delle spese generali, del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

La richiesta di variante, salvo nei casi di cambio di titolarità dell'azienda o del beneficiario di cui al successivo paragrafo:

- dev'essere presentata nel sistema informativo di ARTEA e comunicata con successiva PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it, almeno 60 giorni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 40% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla suddetta soglia del 40% potranno essere consentite solo in presenza di cause eccezionali o di eventi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e debitamente documentate, che saranno indicati nel provvedimento di concessione delle stesse.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le richieste di variante vengono valutate dal GALPA Toscana entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. L'approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere richiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte del GALPA Toscana.

Il GALPA Toscana comunica gli esiti della valutazione al competente settore regionale per l'acquisizione del relativo parere preliminare alla loro approvazione. La Regione Toscana avrà cura di inviare al beneficiario, al GALPA Toscana ed ARTEA apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della variante richiesta. Il GALPA Toscana registrerà l'esito della variante nel sistema informativo ARTEA.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non oggetto di variazione a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

K.3. Adattamenti tecnici

Gli adeguamenti tecnici che non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda:

- possono essere eseguiti senza autorizzazione;
- devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale;
- sono ammessi previa valutazione della riconducibilità alla categoria degli adeguamenti tecnici nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

Sono da intendersi come adeguamenti tecnici:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato che interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 10% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- le modifiche del progetto riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.
- il cambio fornitore e/o la marca dei beni/servizi acquistati nell'ambito del progetto.

Gli adeguamenti tecnici non potranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

(L) Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.

L.1. Principi generali

Il cambio di titolarità del soggetto beneficiario, in linea generale e subordinatamente a quanto previsto nel presente paragrafo e in quelli che seguono, è consentito nei seguenti casi:

- successione ereditaria;
- cessione di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- fusione o scissione societaria;
- trasformazione societaria;
- costituzione in contratto di rete dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 3 L 33/2009.

Qualora il cambio di titolarità intervenga dopo la presentazione della domanda ma prima della liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante deve

- dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- a esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., dimostrare il mantenimento del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Qualora il cambio di titolarità intervenga successivamente alla liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 1060/2021.

A esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., il cambio di titolarità del soggetto beneficiario potrà in ogni caso modificare l'intensità di aiuto riconosciuta in sede di ammissione della domanda secondo quanto specificato nel paragrafo che segue.

L.2. Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario

L.2.1. Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro il termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'erogazione del contributo è sospesa fino all'acquisizione della suddetta comunicazione. Qualora la stessa non risulti trasmessa nei tre mesi successivi al termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, il contributo è revocato ed eventuali risorse erogate a titolo di anticipazione o SAL al beneficiario originario saranno oggetto di recupero.

L.2.2. Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro 4 mesi dalla data dell'evento che determinato la successione nella titolarità.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'accertamento della mancata comunicazione del subentro nei termini indicati comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

L.2.3. Contenuto della comunicazione di subentro

In caso di cambio di titolarità per successione ereditaria la comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di successione e da una dichiarazione del soggetto subentrante attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

In tutti gli altri casi, la comunicazione dovrà essere corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità del beneficiario;
- b. copia degli atti/contratti che hanno dato luogo al cambio di titolarità. Tali atti/contratti devono espressamente prevedere e riportare
 - la descrizione e gli estremi del progetto destinatario del contributo, ivi inclusi il CUP CIPE e il CUP ARTEA;
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - l'eventuale contributo assegnati al beneficiario originario e non ancora a lui liquidato;
 - le spese collegate agli investimenti previsti dal progetto già sostenute dal beneficiario originario;
 - le somme già erogate al beneficiario originario a titolo di anticipo, SAL o liquidazione finale;
 - l'impegno del beneficiario originario a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese per consentire al soggetto subentrante la corretta rendicontazione del progetto;
 - l'impegno del soggetto subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.
- c. la dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione del punteggio di merito attribuito alla domanda;
- d. la dichiarazione di assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla lettera b che precede;
- e. la dichiarazione di preventiva accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - dell'eventuale nuovo punteggio di merito e del conseguente riposizionamento in graduatoria risultante dall'istruttoria;
 - dell'eventuale diversa intensità di aiuto applicata risultante dall'istruttoria;
 - dell'eventuale riduzione del contributo risultante dall'istruttoria.

L.2.4. Istruttoria

Le richieste di cambio di titolarità del soggetto sono istruite, da parte del soggetto istruttore competente entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nel corso dell'istruttoria può essere chiesta documentazione tecnica o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto subentrante entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio istruttore competente. Gli esiti della valutazione sono comunicati ai soggetti interessati a cura del soggetto istruttore

competente con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della richiesta e registrati a cura del medesimo soggetto istruttore nel sistema informativo di ARTEA.

In fase istruttoria la valutazione della documentazione presentata potrà dare luogo:

- al ricalcolo del punteggio di merito. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello attribuito alla domanda presentata dal beneficiario originale si procederà al riposizionamento della stessa in graduatoria da cui potrà derivare anche la sua non finanziabilità;
- al riconoscimento di una intensità di aiuto applicabile inferiore a quella riconosciuta al beneficiario originale con conseguente riduzione del contributo riconosciuto.

Nel caso in cui la valutazione istruttoria determini un punteggio di merito o un'intensità di aiuto superiori rispetto a quelli attribuiti al beneficiario originario verranno comunque riconosciuti quelli attribuiti dall'istruttoria che ha determinato la formazione della graduatoria iniziale.

(M) Obblighi e diritti del beneficiario

M.1. Obblighi del beneficiario – Disciplina generale

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del contributo oggetto del bando il beneficiario è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. In particolare, a titolo non esaustivo, il beneficiario deve:

- 1) realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane eventualmente utilizzate;
- 2) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- 3) realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- 4) tenere un sistema di contabilità separata, anche attraverso l'accensione e l'utilizzo di conti corrente dedicati, o adottare una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo ai sensi art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021;
- 5) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa inerente all'azione/intervento, ivi compreso quella relativa ai requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione del bilancio (o di altro documento contabile equipollente) nel quale sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il termine di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea e sospeso per tutta la durata del procedimento o della richiesta;
- 6) presentare, in sede richiesta di anticipo, di erogazione relativa a Stato di Avanzamento Lavori o di Liquidazione finale, la documentazione prevista;
- 7) rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- 8) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- 9) assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- 10) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

- 11) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMPA sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1139/2021 art. 60:
- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 euro;
 - per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- 12) rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data erogazione del saldo finale del contributo;
- 13) rispettare il requisito di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 come meglio specificato nel successivo paragrafo L.2.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario possono essere previsti nella comunicazione di assegnazione del contributo.

M.2. Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è recuperato con aggiunta degli interessi legali laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del FEAMPA;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;
- la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti finanziati;
- l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Pertanto, il beneficiario è vincolato a non cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata quanto oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo finale.

Il beneficiario è altresì obbligato, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette al vincolo di stabilità, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

A titolo esemplificativo si fa quindi presente che:

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Fatti salvi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario, in caso di violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione, il sostegno erogato, maggiorato degli interessi legali, sarà recuperato dall'Amministrazione competente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture sarà soggetto a recupero con aggiunta degli interessi legali anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessitino di essere spostati prima di cinque anni a partire dall'erogazione del saldo finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione ai competenti uffici della Regione Toscana. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini regionali.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dai competenti uffici della Regione Toscana.

M.3. Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58. Pertanto, il beneficiario è tenuto a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, allo stesso effettivamente erogato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

M.4. Diritti del richiedente e del beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii..

(N) Verifiche

N.1 Principi generali

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

N.2. Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sulla totalità delle domande di acconto, di S.A.L. e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

È prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di priorità che consentono la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata per la totalità dei progetti finanziati, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore a euro 10.000,00.

Si esegue, sulla base dell'analisi del rischio, l'estrazione del campione dei progetti da sottoporre a "controllo in loco" nei casi in cui non sia stata svolta la 'visita in situ'. Ciò tenendo conto del Manuale delle Procedure Regionale approvato con D.G.R. n. 989/2024 ed eventuali successive modifiche.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

(O) Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo

O.1. Decadenza dal sostegno

Il sostegno concesso può essere revocato in tutto o parzialmente, a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'O.I., nei seguenti casi:

- mancata presentazione della richiesta di variante nei termini previsti dal presente Bando;
- varianti realizzate in assenza di autorizzazione;
- variazione del punteggio di merito che comporti una ricollocazione in graduatoria tale da escludere la finanziabilità;
- difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione;
- esito negativo dei controlli;
- ogni altro caso previsto dal presente bando o dalla normativa applicabile.

In tali casi l'O.I. competente emette un provvedimento nel quale sono indicate le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate con applicazione delle maggiorazioni di legge.

Le somme di cui sopra devono essere restituite entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

O.2. Rinuncia al contributo

Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso in qualsiasi momento sino al termine previsto per il completamento del progetto ammesso al finanziamento. La rinuncia deve essere formalizzata mediante PEC inviata all'O.I. competente.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui

- l'ufficio istruttore competente o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda;
- sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dal sostegno;
- sia stato comunicato al beneficiario lo svolgimento di un controllo in loco.

La rinuncia comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate con le maggiorazioni di legge.

O.3. Rettifica del contributo

L'O.I. e/o ARTEA possono procedere alla rettifica in diminuzione, totale o parziale, del contributo concesso e/o al recupero di importi indebitamente versati nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

Le somme rinvenienti dalle rettifiche saranno riutilizzate nell'ambito dello stesso PN FEAMPA.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

(P) Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati in esecuzione del presente Bando è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- a. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

(Q) Clausola di salvaguardia

Quanto previsto dal presente Bando è conforme alle disposizioni attualmente vigenti. Eventuali successive modifiche normative che dovessero essere migliorative per i soggetti beneficiari sono da intendersi automaticamente recepite.

(R) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle disposizioni procedurali regionali, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

ALLEGATI

Facsimile Elenco della documentazione presentata

Nome beneficiario

Sede legale

Elenco dei documenti allegati alla DUA

Documento 1

Documento 2

Documento 3

Documento 4

ecc.

DATA

FIRMA

Allegato A – Criteri di Selezione

CRITERI DI SELEZIONE

O.S. 2.2 “Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti”

N.B. Il punteggio deve essere calcolato fino al secondo decimale

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,4	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	10	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 2≤R5≤3 C=0,5 R5≥4 C=1	5	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	5	
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	R7=Min C=1 R7=40 C=0	na	
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	0≤R8≤18 C=R8/18	na	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,8 Q1=bassa C=0,6	15	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	0≤PD≤0,5*PT C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	0≤PG≤0,5*PT C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	0,1	

Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,1	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	10	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	2	
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,1	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,2	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0,8 O1=2 C=0,9 O1≥3 C=1	3	
SO2	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	10	
SO3	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta di specie marine e di acque dolci (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	0,5	
SO4	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione diretta/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO7	L'iniziativa prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti allevati e acquicoli (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
SO8	L'iniziativa prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	2	
SO9	L'iniziativa prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0,1	
SO10	L'iniziativa prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O10)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	2	
SO11	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	4	
SO12	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole (O12)	O12=NO C=0 O12=SI C=1	4	
SO13	L'iniziativa prevede azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale (O13)	O13=NO C=0 O13=SI C=1	2	

SO14	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano (O14)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,1	
SO15	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali (O15)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,1	
SO16	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 che abroga il Reg. (CE) n.834/2007 (O16)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
SO17	L'iniziativa prevede lo svolgimento di indagini di mercato e studi (es: analisi di contesto e di prodotto; ricerche di mercato, in ambito nazionale ed internazionale) (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	1	
SO18	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O18)	O18=NO C=0 O18=SI C=1	0,5	

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli.
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione.
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.

SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 R5=1; C=0,25 1<R5≤2; C=0,50 2<R5≤3; C=0,75 3<R5≤4; C=1 R5>4.
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione.
SR7	Minore età in anni del richiedente (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Criterio non attivabile
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Criterio non attivabile
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.2, Azione 4, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore medio quando non è del tutto rispondente alle, esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione

Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon.	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon.
Q8	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI.	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione Europea o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.4 operazioni: 9, 11, 16 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(4,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C.
SO2	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici.	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici.
SO3	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta di specie marine e di acque dolci.	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta di specie marine e di acque dolci.
SO4	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati rispetto al costo totale dell'investimento.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili anche attraverso metodi di trasformazione e commercializzazione diretta rispettosi dell'ambiente rispetto al costo totale dell'investimento.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione diretta/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione diretta/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento.

SO7	L'iniziativa prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli rispetto al costo totale dell'investimento.
SO8	L'iniziativa prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale rispetto al costo totale dell'investimento.
SO9	L'iniziativa prevede l'ottenimento di certificazioni di processo o di prodotto.	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede l'ottenimento di certificazioni di processo o di prodotto.
SO10	L'iniziativa prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento.
SO11	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili.	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili rispetto al costo totale dell'investimento.
SO12	L'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole.	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede la realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole.
SO13	L'iniziativa prevede azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale.	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede interventi finalizzati alla realizzazione di azioni di brand management in grado di valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale.
SO14	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per investimenti che contribuiscono alla trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano rispetto al costo totale dell'investimento.
SO15	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per investimenti che contribuiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali rispetto al costo totale dell'investimento
SO16	L'iniziativa prevede interventi che sostengono la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 che abroga il Reg. (CE) n.834/2007	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per investimenti che contribuiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848, che abroga il Reg. (CE) n.834/2007, rispetto al costo totale dell'investimento
SO17	L'iniziativa prevede lo svolgimento di indagini di mercato e studi (es: analisi di contesto e di prodotto; ricerche di mercato, in ambito nazionale ed internazionale)	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa prevede lo svolgimento di indagini di mercato e studi (analisi di contesto e di prodotto; ricerche di mercato, in ambito nazionale ed internazionale)

SO18	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	Il coefficiente C assume valore 1 se l'iniziativa è realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
------	---	--

Allegato 1 – Relazione Tecnica

Barrare con una X la prima colonna delle operazioni che si intendono attuare con la proposta progettuale. Nell'ultima colonna inserire una breve descrizione degli interventi.

1G	2G	CODICE	OPERAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTI
		9	Attività di marketing	
		10	Servizi di consulenza	
		11	Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese (sviluppo di strategie, amministrazione, attrezzature)	
		16	Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico	
		66	Altro (economico) - Miglioramento delle performance aziendali	

Indicazione attività svolte (vedi paragrafo 3.1 della prima parte del bando) – contrassegnare con X le righe interessate dell'ultima colonna

1G	2G	ATTIVITÀ
		Sviluppo di processi commerciali sostenendo l'accesso a nuovi mercati e/o migliori condizioni di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti con metodi ad impatto limitato sull'ambiente, per i prodotti da acquacoltura biologica (Reg. (CE) 834/2007 (abrogato dal Reg. (UE) 2018/848, Reg. (CE) 710/2009) e/o da acquacoltura sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile – SQN).
		Sviluppo aziendale mediante strategie di pianificazione aziendale e registrazione di start up (erogazione tramite fondi di investimento come <i>Blueinvest</i>).
		Innovazione di processi, attrezzature, prodotti e tecniche di marketing nuovi o migliorati (<i>shelf-life</i> , confezionamento, scarti di lavorazione, <i>delivery</i> , <i>e-commerce</i>).
		Potenziamento dei processi di trasformazione e commercializzazione in materia di prodotti semi-lavorati, finiti e pronti all'uso (compreso il <i>packaging</i>) e di altre operazioni di trasformazione di catture non destinabili al consumo umano.
		Potenziamento dell'informatizzazione e della digitalizzazione.

		Miglioramento della tracciabilità e valorizzazione dei prodotti ittici (certificazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, buone pratiche nella gestione dei rifiuti da pesca, acquacoltura e trasformazione di scarti e sottoprodotti, valorizzazione delle produzioni secondarie, specie sotto-commercializzate, sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica – ecolabel - di cui al Reg. (UE) 1379/2013, tracciabilità dei prodotti nazionali e/o d'importazione in settori della filiera con provenienza non è valorizzata (es: Ho.Re.Ca.) e nelle filiere corte di prodotti di eccellenza locali ed artigianali.
		Miglioramento dell'accettazione sociale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e corretta informazione del consumatore mediante eventi di settore e campagne (nazionali, internazionali o transnazionali) di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico su qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale dei prodotti ittici. L'azione intende sostenere la diffusione della campagna di comunicazione coordinata a livello UE sull'acquacoltura dell'UE.

Finalità del progetto e coerenza con FEAMPA, Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e Strategia di Sviluppo Locale del GALPA Toscana (vedi paragrafo 1 della prima parte del bando) (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola).

Titolo del Progetto:

Partecipanti al progetto:

Luogo/luoghi di realizzazione del progetto:
Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni):
Durata del progetto (mesi):
Sintesi del progetto (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola)

Articolazione e contenuti del progetto (max 20 pagine formato A4, interlinea singola)

- Obiettivi generali del progetto alla luce della situazione locale del settore e delle prospettive di sviluppo
- Esperienza maturata nella tematica proposta: descrivere le esperienze maturate da parte di tutti i soggetti aderenti al progetto (max 1 pagina formato A4 per partecipante, interlinea 1)
- Attività previste e articolazione temporale del progetto: dettagliare le fasi di lavoro, indicando, nel caso di realizzazione in forma congiunta, i soggetti coinvolti e il loro ruolo in ciascuna fase di lavoro, obiettivi perseguiti e contenuto per ciascuna fase.
- Descrizioni delle tecnologie e metodologie utilizzate nel progetto
- Indicazione dei requisiti di priorità richiesti così come indicati nell'Allegato A del bando. Per ogni requisito richiesto che preveda il punteggio calcolato attraverso il rapporto tra spesa per obiettivo tematico e spesa totale, specificare la documentazione attestante la relativa spesa. Indicare altresì i motivi per i quali la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto.
- Impatto socioeconomico del progetto
- Eventuale piano di diffusione dei risultati (deliverables, eventi divulgativi, sito web, ecc.).
- Modalità di governo e coordinamento della realizzazione del Progetto (indicare il nominativo della persona coordinatrice del progetto).
- Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: descrivere il ruolo dei soggetti partecipanti sia per quanto riguarda il loro specifico contributo sia per quanto attiene al beneficio che ne traggono le aziende aderenti. Illustrare le professionalità del personale da impegnare, la complementarità e le rispettive responsabilità nella realizzazione del progetto.
- L'impresa/e acquisite/e partner beneficiaria/e del finanziamento: descrivere le condizioni strutturali dell'azienda, il vissuto tecnico, gestionale e commerciale all'interno dell'ambito tematico del progetto, le motivazioni di che hanno determinato la partecipazione al progetto).
- Costo investimento totale: euro
- Contributo richiesto: euro

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 2 – Dichiarazione di intenti

(dichiarazione obbligatoria in caso di raggruppamento temporaneo da costituire)
AL GALPA TOSCANA

Oggetto: dichiarazione di intenti per la costituzione di raggruppamento temporaneo in risposta al bando di attuazione dell'azione 1G – Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura e 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

I sottoscritti:

- _____ nato a _____ il _____ residente
in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
(indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____
residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
_____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____
residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
_____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

DICHIARANO

- che in caso di approvazione del progetto(indicare il titolo del progetto) presentato a seguito del bando per la concessione di contributi secondo quanto in oggetto, provvederanno **entro 45 gg.** dall'atto di assegnazione dei contributi ad associarsi formalmente in..... (specificare tipologia di aggregazione);
- che all'interno dell'(specificare tipologia di aggregazione) verrà conferito mandato speciale con rappresentanza a..... che assumerà il ruolo e funzione di capofila. Il capofila presenta l'istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell'attuazione di un progetto. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto.

Luogo e data

Firma e timbro

dei legali rappresentanti di tutti i
componenti del costituendo
Raggruppamento temporaneo

(allegare copia del documento di identità di tutti i sottoscrittori)

In alternativa il presente modulo può essere firmato, da tutti i sottoscrittori, con firma digitale

Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario**AZIONE 1G – “Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura”****ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 9 – Attività di marketing**

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 9 ____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 10 – Servizi di consulenza

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 10

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 11 - Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 11

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 16

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 66 - Altro (economico) - Miglioramento delle performance aziendali

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 66

AZIONE 2G – “Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare e ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura”

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 9 – Attività di marketing

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 9 ____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 10 – Servizi di consulenza

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 10

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 11 - Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 11

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 16

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 66 - Altro (economico) - Miglioramento delle performance aziendali

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 66

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE	eur o		PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO	euro
AZIONE 1G - COD. 9 – Attività di marketing			PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	
AZIONE 1G - COD. 11 - Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese			Di cui: - fondi propri	
AZIONE 1G - COD. 10 – Servizi di consulenza			- prestiti	
AZIONE 1G - COD. 16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico			- altro	
AZIONE 1G - COD. 66 Altro (economico) - Miglioramento delle performance aziendali			CONTRIBUTO FEAMPA	
TOTALE COSTI AZIONE 1G			TOTALE PIANO FINANZIARIO	
AZIONE 2G - COD. 9 – Attività di marketing				
AZIONE 2G - COD. 11 - Investimenti a sostegno dello sviluppo delle imprese				
AZIONE 2G - COD. 10 – Servizi di consulenza				
AZIONE 2G - COD. 16 - Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico				
AZIONE 2G - COD. 66 Altro (economico) - Miglioramento delle performance aziendali				
TOTALE COSTI AZIONE 2G				
TOTALE COSTI				
SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)				
TOTALE PROGETTO (totale costi + spese generali)				

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILIA IN CASO DI
ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente		
Contributo richiesto (euro)		
Richiesta di liquidazione	Importo (euro)	Previsione del mese ed anno di presentazione della domanda di liquidazione
Anticipo		
Stato di Avanzamento (S.A.L.)		
Saldo finale		
TOTALE		

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi

Il sottoscritto _____ Nato a _____

Data di nascita _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____

in qualità di (ruolo aziendale) _____ dell'impresa _____

Nell'ambito degli interventi previsti dal fondo Europeo FEAMPA 2021-2027 - PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Attuazione dell'azione 1G – Campagne promozionali dei prodotti della pesca e/o acquacoltura e 2G - Campagne di informazione, comunicazione e educazione alimentare ed ambientale a livello nazionale, regionale o transnazionale per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura

DICHIARA CHE

- ☐ I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.
- ☐ Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto ha prodotto la seguente documentazione:
- ☐ 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);

In caso non sia stato possibile reperire 3 preventivi il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- ☐ vi è carenza di ditte fornitrici;
- ☐ il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali)
- ☐ le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte)
- ☐ altro (specificare)

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto _____ nato/i il _____
a _____ Cod. Fisc _____,
residente in _____ in qualità di proprietario/legale rappresentante
della società proprietaria dell'immobile/impianto/motopesca _____
Localizzato in _____ via _____ n. _____
(indicare anche riferimenti catastali)

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta _____ a realizzare il progetto di ammodernamento del suddetto immobile/impianto/motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro _____
3. – che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali per lo stesso immobile/impianto/motopesca

Ovvero

che per altri interventi effettuati sullo stesso immobile/impianto/motopesca negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento);

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice dell'impianto/immobile/motopesca, senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di _____

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ (_____), residente a _____ (_____)

in via _____ n. _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.

445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(barrare la casella ove pertinente e/o aggiungere altre dichiarazioni negli appositi spazi)

che la fattura elettronica della ditta _____ nr. _____ del _____

emessa in data è riferita a spese relative al BANDO FEAMPA 2021/2027 – PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Azione 1G a Azione 2G

non è stata presentata e non sarà presentata a valere su altre agevolazioni.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente

DATA E FIRMA

Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ il / / _____

Residente in _____ (.) Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

Con sede in _____ (.) Via _____

Codice fiscale _____ P. IVA _____

DICHIARA

1) che le fatture di seguito elencate sono state interamente pagate come segue:

N° fattura	Data fattura	Importo (euro)	Modalità di pagamento	Data di pagamento	N° documento di pagamento

e di non vantare pertanto alcun credito o prelazione sulle relative forniture;

2) che a fronte delle suddette fatture non sono state emesse note di credito;

3) che le forniture relative alle predette fatture sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e presentano le seguenti matricole:

Descrizione fornitura	Numero di matricola	Matricola assente

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE



Strategia di Sviluppo Locale (SSL) partecipativo GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA

BANDO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate

5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate.

Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche

Quadro di riferimento dell'intervento

Priorità FEAMPA	3. Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo specifico FEAMPA	3.1 Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Intervento FEAMPA	331214 Attuazione della strategia CLLD
Tipologia intervento	Bando a regia
Obiettivo SSL	E – Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura
Obiettivo Specifico SSL	Valore aggiunto alle produzioni
Azione SSL	4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate
Operazioni attivate	Cod. 10 - Servizi di consulenza Cod. 21 - Studi e ricerca Cod. 22 – Condivisione delle conoscenze Cod. 56 - Progetti pilota
Dotazione finanziaria	EURO 150.000,00
Obiettivo Specifico SSL	Ricerca ed Innovazione in acquacoltura
Azione SSL	5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche
Operazione attivata	Cod. 10 - Servizi di consulenza Cod. 21 - Studi e ricerca Cod. 22 – Condivisione delle conoscenze Cod. 56 - Progetti pilota
Dotazione finanziaria	EURO 600.000,00
Termine di presentazione delle domande	Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 21 maggio 2025 ore 13:00 fino al 20 giugno 2025 ore 13:00
Termini per la realizzazione del progetto	Il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla ricezione da parte del beneficiario della nota di concessione del contributo, salvo eventuale ulteriore proroga come da paragrafo H.3.2

SOMMARIO

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE	4
1. Oggetto e finalità del Bando	4
2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti	4
2.1. Soggetti ammissibili	4
2.2. Criteri di ammissibilità dei richiedenti	5
3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili	6
3.1. Attività ammissibili	6
3.2. Operazioni finanziabili	7
3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili	9
4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto	9
4.1. Dotazione finanziaria	9
4.2. Intensità di Aiuto	10
5. Termine per la presentazione delle domande	10
6. Periodo di eleggibilità della spesa	10
7. Ammissibilità delle spese	11
7.1. Spese ammissibili	11
7.1.1. Costi del personale	12
7.1.2. Spese per lavori	13
7.1.3. Spese per beni e servizi	13
7.1.4. Acquisto di edifici	14
7.1.5. Locazione finanziaria	15
7.1.6. Ammortamento	16
7.1.7. Imposta sul valore aggiunto	16
7.1.8. Spese generali	16
7.2. Spese non ammissibili	16
8. Criteri di selezione	17
9. Coefficiente climatico e ambientale	17
10. Indicatori di risultato	17
11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009	18
12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”	18
13. Rinvio	19
SECONDA PARTE – NORME GENERALI	20
(A) Riferimenti normativi	20
(B) Soggetti attuatori	23
(C) Oggetto e finalità del bando	24
(D) Dotazione finanziaria	24
(E) Area territoriale di attuazione	24
(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande	24
F.1. Requisiti di ammissibilità	24
F.2. Termine di presentazione delle domande	25
F.3. Modalità di presentazione della domanda	25
F.4. Contenuto della domanda	25
F.4.1. Documenti obbligatori	25
F.4.2. Documentazione aggiuntiva	25
F.5. Integrazioni spontanee	27
F.6. Domande irricevibili	28
(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento	28
(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale	29
H.1. Anticipi	29

H.2.	Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.).....	29
H.3.	Liquidazione finale.....	30
H.3.1.	Domanda di liquidazione finale	30
H.3.2.	Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale	31
H.3.3.	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	31
H.3.4.	Verifica di ARTEA.....	33
(I)	Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	34
(J)	Erogazione del contributo	35
(K)	Varianti e adattamenti tecnici	35
K.1.	Principio generale.....	35
K.2.	Varianti.....	35
K.3.	Adattamenti tecnici	37
(L)	Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.....	37
L.1.	Principi generali	37
L.2.	Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario	38
L.2.1.	Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo.....	38
L.2.2.	Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale.....	38
L.2.3.	Contenuto della comunicazione di subentro.....	38
L.2.4.	Istruttoria	39
(M)	Obblighi e diritti del beneficiario.....	39
M.1.	Obblighi del beneficiario – Disciplina generale	39
M.2.	Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 ..	40
M.3.	Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34.....	41
M.4.	Diritti del richiedente e del beneficiario	41
(N)	Verifiche	42
N.1	Principi generali	42
N.2.	Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale.....	42
(O)	Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo	42
O.1.	Decadenza dal sostegno	42
O.2.	Rinuncia al contributo.....	43
O.3.	Rettifica del contributo	43
(P)	Ricorsi	43
(Q)	Clausola di salvaguardia.....	44
(R)	Rinvio.....	44
ALLEGATI		45
	Facsimile Elenco della documentazione presentata	46
	Allegato A – Criteri di Selezione.....	46
	Allegato 1 – Relazione Tecnica.....	55
	Allegato 2 – Dichiarazione di intenti	57
	Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario	58
	Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo, S.A.L. e saldo finale)	63
	Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi.....	64
	Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento	65
	Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda	66
	Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore	67

PRIMA PARTE – NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI ATTIVATE

1. Oggetto e finalità del Bando

Nell'ambito del FEAMPA 2021-2027, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della Strategia Farm to Fork e della Biodiversity strategy for 2030 e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'O.S. 2.1 - "Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine" risultano conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PNSA) (<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14152293/Piano+nazionale+strategico+acquacoltura.pdf/ad61b73e-5829-6765-3e83-c43fe1f348a0?t=1724929050376>) e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

In linea con quanto sopra e con quanto previsto nella SSL le azioni sosterranno lo sviluppo di strategie aziendali e di mercato, la collaborazione con Istituti di ricerca scientifica specializzati per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate, oltre al trasferimento e test di innovazioni tecnologiche.

La finalità delle azioni 4E "Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate" e 5E "Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche" è di aumentare la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA.

I soggetti proponenti potranno presentare progetti che prevedano interventi a valere su entrambe le azioni delle SSL.

Il presente intervento è collegato alle disposizioni attuative dell'Azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" di cui all'Obiettivo Strategico 2.1 FEAMPA 2021-2027.

2. Soggetti ammissibili e criteri di ammissibilità dei richiedenti

2.1. Soggetti ammissibili

I soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno ai sensi presente bando, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice 10 comma 2, 56. Le operazioni di codice 21, 22, 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice: 10 comma 2, 21, 22, 56. Le operazioni di codice 21, 22, 56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice: 21, 22, 56. Le operazioni di codice 21, 22, 56 devono

essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche

- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con imprese acquicole.
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 21, 22, 56. Le operazioni di codice 21, 22, 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole.

2.2. Criteri di ammissibilità dei richiedenti

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria. Tali requisiti sono:

- Sede operativa delle imprese di acquacoltura nel territorio dei comuni che aderiscono al partenariato del GALPA Toscana. Nel caso di soggetti ammissibili, diversi dalle imprese, con sede legale o operativa al di fuori del suddetto territorio le attività devono obbligatoriamente effettuarsi nel territorio del GALPA.
- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni).
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica ai privati proprietari che non svolgono attività di impresa) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
- essere in regola con gli obblighi fiscali (controllo Agenzia Entrate) - articolo 136 del Reg. (UE) n.2018/1046;
- non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

- Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008),
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981),
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).
- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139. Ovvero nei casi in cui il richiedente:
 - abbia commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - abbia partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
 - abbia commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del regolamento citato.
- Nel caso di contributo spettante pari o superiore a € 150.000,00 i beneficiari devono essere in regola con la certificazione antimafia (art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 "Nuovo codice antimafia" e ss.mm.ii. Tale adempimento non riguarda i beneficiari di diritto pubblico. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

Gli ulteriori requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente sono indicati nel paragrafo (F1) della seconda parte del Bando.

3. Attività ammissibili e operazioni finanziabili

3.1. Attività ammissibili

Per raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 che precede le risorse di cui al presente Bando sosterranno investimenti per:

- lo sviluppo di nuovi processi, prodotti e approcci gestionali coerenti con la linea 8 del MO3 PSNA: nuove tecnologie di allevamento (maricoltura off-shore) e ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad

alimentazione elettrica), inquinamento (plastica), biotecnologie in economia blu, buone pratiche (salute e benessere animale), nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO₂), conservazione della biodiversità, innovazione gestionale;

- i progetti sperimentali: contenimento impatto ambientale dei reflui, ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, policoltura, coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti; per questi ultimi l'attuazione di progetti sperimentali hanno l'obiettivo di promuovere e supportare la sperimentazione di forme diverse di management aziendale finalizzate al cambiamento ed al passaggio verso nuovi assetti aziendali (ruolo, competenze, responsabilità, coordinamento, azioni di rete delle risorse) per gestire al meglio sia il mantenimento lavorativo dei soggetti già presenti in azienda sia dei nuovi inserimenti.
- gli studi e la ricerca: economia circolare, LCA, impatti da predatori alloctoni e non, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, contabilizzazione dei servizi ambientali, cioè uso di metodi e tecniche di contabilità ambientale per la valutazione del servizio ambientale, analisi del rischio e modelli di impatto climatico, regimi idrologici, monitoraggi portate, uso e tutela delle acque, diversificazione di specie o prodotto, miglioramento genetico, esigenze nutrizionali, fonti di nutrienti e materie prime alternative come forme giovanili e mangimi per la conduzione innovativa e/o biologica di impianti, materie prime marine quali alghe.
- L'acquisizione di nuove conoscenze o di approfondimenti per il completamento di quelle già esistenti può contemplare studi sulle modalità di cattura ed attrezzi da pesca, catture e stato degli stock; biologia (riproduzione, maturazione sessuale, età e crescita, abitudini alimentari, vulnerabilità); ecologia (mappe di diffusione, habitat e temperatura preferiti); analisi dei potenziali impatti su altri organismi e sugli ecosistemi, valutazione della qualità e del valore nutrizionale per la salute e sicurezza umana, descrizione e prospettive di usi e vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi.
- i servizi di assistenza alle imprese e consulenze.

3.2. Operazioni finanziabili

Nell'ambito degli interventi di cui al punto 3.1. che precede sono attivabili le seguenti operazioni previste dall'Allegato II del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79:

Cod. 10 - Servizi di consulenza

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per:

- 1) la creazione di servizi di consulenza;
- 2) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

La creazione di servizi di consulenza di cui al punto 1) sono finalizzati a supportare le imprese acquicole per renderle maggiormente resilienti e nell'attuare la transizione green, nello sviluppo di modelli economici più competitivi e socialmente equi. In tale contesto assume particolare rilevanza il supporto, mediante l'erogazione di servizi di consulenza, per far fronte ad i numerosi adempimenti di natura tecnico-amministrativa, sanitaria, ambientale ed economica, cui le imprese sono chiamate a rispondere; il sostegno di cui al comma 1) è concesso esclusivamente ad organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale.

I servizi di consulenza di cui al punto 2) sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciuti da ciascuno Stato membro; a titolo esemplificativo sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

I servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica includono quelle connesse:

- a) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
- b) alla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE;
- c) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
- d) alle norme basate sulle disposizioni unionali e nazionale;
- e) alle strategie aziendali e di mercato;
- f) studi di fattibilità e servizi di consulenza di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.

Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui alle lettere precedenti. Nel caso di acquisto di servizi di consulenza di importo inferiore o uguale a 4.000 euro, si potrà anche utilizzare una procedura a sportello per la selezione delle istanze.

Cod. 21 - Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti;
- studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più resiliente ai cambiamenti climatici e all'alterazione degli ecosistemi acquatici per effetto della presenza di specie invasive e specie protette, a favorire la diversificazione delle specie o di prodotto, a favorire la trasformazione delle produzioni acquicole incluse le specie dannose o invasive, oggetto di prelievo che interagiscono con quelle allevate, ecc.

Cod. 22 - Condivisione delle conoscenze

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati e a rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, workshop, visite studio o piattaforme digitali.

Cod. 56 - Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati alla realizzazione di azioni pilota sia per migliorare la sostenibilità ambientale degli impianti, che per potenziare la competitività delle imprese anche attraverso lo sviluppo di iniziative riguardanti l'economia circolare ovvero per mitigare l'effetto della presenza di specie dannose o invasive alloctone sulle specie oggetto di allevamento. In tale contesto si favoriranno anche iniziative pilota per l'utilizzo di queste specie invasive.

I servizi sovvenzionati finanziati e realizzati mediante procedura a Titolarità dal soggetto attuatore sono svolti da un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione o in collaborazione con esso. Nel caso in cui l'operazione sia attivata con procedura a Regia essa deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati dallo Stato Membro.

3.3. Criteri di ammissibilità degli interventi e delle operazioni attivabili

Gli interventi proposti devono:

- concorrere all'Obiettivo specifico 2.1 del FEAMPA 21-27;
- essere coerenti con almeno una delle linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1,2,6,7 e 8 del MO3 del PNSA;
- l'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dei siti Natura 2000;
- il servizio di consulenza per la categoria considerata è concesso per la prima volta nel corso dell'anno corrente, solo per l'operazione di codice 10;
- essere coerenti con l'obiettivo E – Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura della Strategia di Sviluppo Locale del GALPA, ed in particolare con le azioni 4E - Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate e 5E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche;
- essere realizzati nel territorio del GALPA.

4. Dotazione finanziaria e intensità di aiuto

4.1. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando, comprendente quota UE, Stato e Regione, è pari a:

Azione SSL 4E - Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate	€ 150.000,00
Azione SSL 5E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche	€ 600.000,00

I limiti minimi e massimi di spesa finanziabile per ciascuna azione sono riportati nella tabella che segue:

	Importo minimo	Importo massimo
Azione SSL 4E - Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate	€ 40.000,00	€ 150.000,00
Azione SSL 5E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche	€ 50.000,00	€ 300.000,00

Il GALPA si riserva di integrare le risorse pubbliche previste per il presente Bando mediante eventuali economie o risorse aggiuntive disponibili nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL), nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al presente bando, qualora le domande di contributo pervenute ed ammissibili risultassero in eccedenza rispetto alle risorse stanziare.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

L'azione attua quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili così come indicato al punto 4.4 delle disposizioni attuative, obiettivo specifico 2.1, azione 5.

4.2. Intensità di Aiuto

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139, l'aliquota massima di intensità di aiuto è pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

In deroga a quanto sopra previsto e ai sensi dell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/1139, è prevista l'applicazione delle aliquote indicate nella tabella che segue nei casi ivi previsti.

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
13	Operazioni che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla tabella che precede si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui nella domanda presentata sul sistema ARTEA non venga selezionata la percentuale di contribuzione spettante in base alle deroghe di cui alla tabella precedente, sarà applicata l'aliquota base pari al 50%.

5. Termine per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 21 maggio 2025 ore 13:00 fino al 20 giugno 2025 ore 13:00. Le domande presentate oltre detto termine saranno considerate irricevibili.

Per presentazione della domanda si intende la sottoscrizione della DUA nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. È inoltre possibile, in caso di necessità, la firma autografa dell'istanza chiusa sul sistema ARTEA; tale modalità prevede la stampa del pdf, sottoscrizione autografa dell'istanza e caricamento dell'istanza firmata autografa.

6. Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute da un beneficiario entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario.

Non possono essere ammesse al sostegno del FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda a valere sui bandi finanziati dal FEAMPA sia stata presentata

dal soggetto beneficiario, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

A titolo esemplificativo, un'operazione si considera completata o pienamente attuata:

- nel caso di domande riguardanti esclusivamente interventi strutturali, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura dei lavori del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.);
- nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura e l'effettiva utilizzabilità delle attrezzature. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al soggetto beneficiario (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.);
- nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che interventi strutturali, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte;
- nel caso di domande riguardanti opere edilizie l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno non essere ammessi o ammessi parzialmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso.

7. Ammissibilità delle spese

7.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario e riguardanti operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall' art. 193 del Regolamento finanziario n. 1046 del 18 luglio 2018 inerente il principio di non retroattività e dall'art.63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al punto 3 che precede, le principali categorie di spese ammissibili riguardano i seguenti costi, purché strettamente attinenti e necessari all'attuazione del progetto:

1. Costi del personale;
2. Spese per lavori;
3. Spese per beni e servizi;
4. Acquisto di terreni;
5. Acquisto di edifici;
6. Locazione finanziaria;
7. Ammortamento;
8. Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
9. Spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità di tutte le categorie di spese sopra elencate, come da Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, PN FEAMPA 2021-2027 consultabile al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14152293/Linee+guida+spese+ammissibili+FEAM PA_04.03.2024.pdf/d2ece1ca-61cc-fd1c-31ec-bc742571d975?t=1724928230628.

Per ulteriori informazioni sulle tipologie di costi e costi ammissibili fare riferimento alle Linee Guida su costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN Feampa 21-27, al seguente link: <https://www.galpatoscana.it/wp-content/uploads/2025/04/linee-guida-spese-informazione-cominucazione-12-10-2023.pdf>.

7.1.1. Costi del personale

I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente riportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

7.1. 2. Spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario Regionale o dell'ordine di riferimento, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n. 3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario; a tal proposito ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

7.1.3. Spese per beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pigni, fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.1.2

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.). La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 o all'art. 95, comma 1, lett. d) tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio

di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

7.1.4. Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

7.1.5. Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purché direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
 - 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:
 - 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 2) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) qualora il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
 - 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;

- 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
- 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario, entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
- d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.1.6. Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, quando rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del CPR;
- b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.1.7. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi in cui rappresenti un costo reale per l'azienda.

7.1.8. Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge.

7.2. Spese non ammissibili

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili operazioni o spese escluse dal sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.

Non sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») qualora sia recuperabile da parte dell'azienda;
- d) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- e) i costi relativi al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) gli interessi di mora;
- h) i contributi in natura;
- i) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono altresì ammissibili le spese per la delocalizzazione, come definite all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

8. Criteri di selezione

I criteri di valutazione e selezione delle domande ("Criteri di Selezione") e i relativi punteggi sono riportati nell'**ALLEGATO A** del presente Bando.

Saranno considerate ammissibili le domande che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 40. Le domande che conseguono tale punteggio concorrono alla formazione della graduatoria a condizione di soddisfare tutti gli altri requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 che precede.

I punteggi riferiti criteri di selezione devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

9. Coefficiente climatico e ambientale

La seguente tabella riporta le percentuali di contribuzione dell'intervento oggetto del presente Bando alla mitigazione climatica e ambientale. I valori si riferiscono alla percentuale calcolata sulla quota di finanziamento UE.

Intervento	Codice	Coefficiente %	
		Climatico	Ambientale
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221502	40	40

N.B. Compilare l'apposita sezione della DUA di ARTEA relativa agli indicatori ambientali previsti per le operazioni attivate.

10. Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato previsti per la valutazione del risultato delle operazioni, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) 2021/1139, sono i seguenti:

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
56	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
10	CR19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

21, 22	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero
--------	-------	---	--------

Gli indicatori dovranno essere definiti in fase di presentazione della domanda e rendicontati a chiusura dell'intervento.

11. Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 40/2009

L'ufficio responsabile del procedimento istruttorio della domanda di aiuto è il GALPA Toscana C/o Farmaremma - Via Giordania 227, 58100 Grosseto.

Il funzionario responsabile del procedimento è Roberto Seghi – indirizzo di posta elettronica info@farmaremma.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il settore “Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione costiera (FLAGS), pesca nelle acque interne” della regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Via di Novoli 26, 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente Marco Ferretti – indirizzo di posta elettronica marco.ferretti@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore “Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali” dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario responsabile è il Dirigente Simone Sabatini - indirizzo di posta elettronica: simone.sabatini@artea.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore “Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti” dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA); il funzionario referente è Sabrina Del Vanga (PEQ Ragioneria ARTEA) - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@artea.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande sono a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

12. Informativa agli interessati ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali dei richiedenti, che saranno raccolti al fine di assegnare le risorse FEAMPA ai soggetti che presenteranno le istanze ai sensi del presente Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si informa che:

1. Titolari del trattamento sono:

a) GALPA Toscana (dati di contatto: Via Giordania 227, 58100 Grosseto; info@pec.farmaremma.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: procedimento istruttorio delle domande di aiuto;

b) Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: approvazione graduatoria, assegnazione contributi;

c) Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) (dati di contatto: Via Bardazzi 19/21, 50127 Firenze, arteat@cert.legalmail.it) per i trattamenti relativi alle seguenti attività: liquidazione contributi a titolo di anticipo, S.A.L. e saldo.

I Titolari tratteranno i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati da parte del richiedente è facoltativo e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al bando. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno utilizzati per implementare il portale SI.GE.PA/ARTEA e resi disponibili ai soggetti interessati a vario titolo all'attuazione del FEAMPA secondo quanto previsto dal Documento di Attuazione regionale approvato con SGR 148 del 19/02/2024 e ss.mm.ii. Saranno eventualmente diffusi mediante pubblicazione su BURT della graduatoria dei progetti ammessi e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito del GALPA Toscana.

4. I dati dei richiedenti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e di ARTEA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.

5. Il richiedente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati di ciascun Titolare:

per GALPA Toscana: dpo@farmaremma.it

per Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it

per ARTEA: dpo@arteat.toscana.it

6. Il richiedente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Prima Parte del Bando, si rinvia alla Seconda Parte del Bando.

SECONDA PARTE – NORME GENERALI

(A) Riferimenti normativi

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01).
- Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi (FEAMPA 2021-2027), la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 1004/2017.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione.
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno.
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di

gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e ss.mm.ii.

- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006.
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo.
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Normativa nazionale

- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” aggiornato e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali: recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e ss.mm.ii.
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a

norma dell'art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e ss.mm.ii.

- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).
- D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010.
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214).
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015).
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016). Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).
- D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - "Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41).
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).
- DM n. 233337 del 04 maggio 2023. Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e le Regioni e Province autonome in qualità di Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021- 2027.

Normativa Regionale

- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 (istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e ne individua le competenze e le attribuisce le funzioni di organismo pagatore.
- Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 24/07/2023. FEAMPA 2021-2027 – Attuazione regionale: individuazione del Referente per la Regione Toscana della Autorità di Gestione

FEAMPA, avvio delle procedure di attuazione della priorità 3 strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) per la selezione dei Gruppi di azione locale della Pesca e Acquacoltura (GAL); approvazione schema di convenzione tra Regione Toscana (OI) e DG Pesca del MASAF (AdG).

- Delibera di Giunta Regionale n.1514 del 18/12/2023. Legge Regionale n.60/1999 art.7 e 14 ter, approvazione indirizzi della Giunta Regionale ad ARTEA per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2024 con proiezione pluriennale - Attribuzione della funzione di organismo pagatore per gli interventi di cui alla DGR 955/2023.
- Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19/02/2024. FEAMPA 2021-2027 – Approvazione Documento di Attuazione Regionale (D.A.R.) FEAMPA e individuazione del Referente regionale dell'Autorità Contabile.

Normativa GAL pesca ed Acquacoltura

- Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca e delle relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) pubblicato dalla Regione Toscana sul BURT 175 del 09/08/2023.
- L'art. 10 dell'ATS GALPA Toscana del 16/10/2023 con cui è stato conferito a F.A.R. Maremma il ruolo di capofila con mandato gratuito, collettivo, anche nell'interesse del mandatario e pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c., nonché con rappresentanza per lo svolgimento di tutte le attività di gestione amministrativa e finanziaria del GALPA Toscana
- Decreto Dirigenziale R.T. n. 23457 del 27/10/2023 che riconosce il F.A.R. Maremma in qualità di capofila dell'ATS GAL Pesca ed Acquacoltura (GALPA) Toscana.
- La Convenzione stipulata il 04/03/2024 tra la Regione Toscana ed il GALPA Toscana rappresentato dal suo capofila F.A.R. Maremma Scarl.
- Il Regolamento Interno del GALPA Toscana approvato con delibera del Comitato Direttivo del 29/04/2024.
- La delibera del Comitato Direttivo del GALPA Toscana del 14/04/2025 che approva lo schema del bando a regia in attuazione delle azioni della SSL 4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate e 5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione dia; Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche.

(B) Soggetti attuatori

Autorità di Gestione (AdG):

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'Autorità di Gestione per il PN FEAMPA 2021-2027 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 0667224 del 30 dicembre 2022, è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale.

Organismo Intermedio (O.I.) delegato:

- Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale competente per la gestione delle risorse assegnate, approvazione delle graduatorie, assegnazione dei contributi, approvazione delle varianti, proroghe ed eventuali rinunce.

- ARTEA- (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) quale soggetto competente per l'istruttoria tecnica di 1° livello, contabile ed amministrativa, propedeutica alla liquidazione dei contributi, alla loro erogazione ed eventuali recuperi di somme indebitamente percepite.

Soggetto attuatore:

GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA

- GAL Pesca e Acquacoltura (GALPA) Toscana competente per le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto e per la redazione della proposta di graduatoria da trasmettere al Settore regionale competente.

(C) Oggetto e finalità del bando

L'oggetto e la finalità del presente del presente bando sono specificati al **punto 1 della Prima Parte del Bando**.

(D) Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando sono specificate al **punto 4.1 della Prima Parte del Bando**. Dette risorse potranno essere incrementate qualora vengano accertate ulteriori disponibilità economiche nell'ambito della SSL.

(E) Area territoriale di attuazione

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico dovranno essere realizzate nel territorio dei comuni che aderiscono al partenariato del GALPA Toscana.

(F) Ammissibilità, termini e modalità di presentazione delle domande

F.1. Requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi a partecipare al presente Bando sono indicati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**.

Un soggetto ammissibile può presentare un'unica domanda. A tal fine, si considerano presentate dal medesimo soggetto le domande proposte dal medesimo raggruppamento temporaneo ancorché con diverso capofila.

Nel caso di domande presentate da un raggruppamento temporaneo, un medesimo soggetto può rivestire il ruolo di capofila in un solo raggruppamento pena la non ricevibilità di tutte le domande presentate.

Nel caso degli Enti di ricerca il soggetto che può rivestire il ruolo di capofila di un solo raggruppamento temporaneo è rappresentato dai singoli Dipartimenti, Istituti, Centri di ricerca, afferenti all'Unità Centrale.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento dell'ammissione della domanda al contributo che coincide con l'approvazione definitiva della graduatoria di merito e mantenuti sino al momento della liquidazione finale.

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11 del Reg. UE n.1139/2021 dovranno essere mantenuti per il periodo di 5 anni successivi alla data del decreto di liquidazione finale. La perdita dei requisiti determina la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali. La verifica del mantenimento di detti requisiti verrà effettuata dall'OI su tutti i progetti beneficiari dei contributi FEAMPA anche attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni rese da parte del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e controllo delle medesime dichiarazioni secondo la normativa vigente.

F.2. Termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al Bando devono essere presentate, a pena di irricevibilità, nei termini indicati al **punto 5 della Prima Parte del Bando**.

F.3. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate mediante compilazione e sottoscrizione della relativa Dichiarazione Unica Aziendale ("DUA") presente sul sistema informatico ARTEA previa costituzione del fascicolo aziendale presso un centro autorizzato (CAA).

La sottoscrizione della domanda dovrà avvenire secondo le modalità telematiche (firma elettronica qualificata o firma digitale con certificato rilasciato da un certificatore accreditato) di cui al decreto Artea n. 70 del 30.06.2016 e ss.mm.ii.

La sottoscrizione con firma autografa è consentita unicamente in caso di necessità e urgenza mediante stampa della DUA, sottoscrizione e scannerizzazione in formato PDF del documento sottoscritto che dovrà essere caricato nella sezione "Documenti" del portale ARTEA.

F.4. Contenuto della domanda

F.4.1. Documenti obbligatori

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena irricevibilità della domanda:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.; redatta secondo l'**Allegato 1** tenendo conto anche di quanto riportato nella relativa nota esplicativa.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, il capofila del progetto deve presentare dichiarazione di intenti a costituire un raggruppamento temporaneo, da stipulare entro 45 giorni dall'atto di assegnazione del contributo, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente (**Allegato 2**). Il soggetto capofila individuato nell'ambito del raggruppamento presenta l'istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell'attuazione di un progetto. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto. L'Allegato 2 può essere presentato sia con firma congiunta che disgiunta dei partecipanti alla candidatura.

F.4.2. Documentazione aggiuntiva

Di seguito si riporta la documentazione aggiuntiva da allegare alla domanda che, se non presentata non è motivo di esclusione, ma verrà richiesta in sede di istruttoria della domanda di contributo:

- quadro economico degli interventi/iniziativa redatto secondo l'**Allegato 3** (facoltativo);
- cronoprogramma finanziario (**Allegato 4**) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, saldo finale) previste nella prima parte del bando;
- elenco della documentazione allegata alla domanda;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è richiesta per le aziende di nuova costituzione;
- per i soggetti che fanno il primo ingresso nel settore, un piano aziendale e una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per le persone giuridiche, delibera/atto dal quale risulta l'autorizzazione del rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;

- qualora siano previsti interventi su terreni e fabbricati e/o interventi a misura
 - elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post),
 - planimetrie, piante, sezioni e prospetti;
 - mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
 - computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Prezziario lavori ufficiale della Regione Toscana in vigore al momento della presentazione della domanda;
 - relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
 - titoli di disponibilità/concessione, debitamente registrati, compresa l'area su cui insistono gli investimenti, da cui si evinca la disponibilità dei beni/strutture/fondi alla data di presentazione della domanda. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
 - dichiarazione a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (**Allegato 6**);
 - relazione redatta da un tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente se il progetto per essere realizzato necessita o meno di relazione di VIA e/o di permessi/autorizzazioni indicando in quest'ultimo caso lo stato dell'iter per la loro acquisizione nonché l'ente competente per il rilascio;
- in caso di spese per progettazione e/o consulenze, comprese quelle per la progettazione afferente all'istanza, documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei tre preventivi, ecc.;
- copia del documento d'identità in corso di validità, da produrre unitamente alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 del richiedente o suo rappresentante legale o del tecnico progettista qualora le dichiarazioni fornite non siano firmate digitalmente.

Tutta la documentazione richiesta la redazione da parte di un professionista deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

In caso di acquisto di beni e servizi dovrà essere presentata copia di tre preventivi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura. Qualora la scelta non ricada sul preventivo più economico, detta scelta dovrà essere supportata da una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi per cui non è stato possibile reperire almeno 3 preventivi compilando il modello di cui all'**Allegato 5**. Inoltre:

- i preventivi presentati devono essere in corso di validità per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati;
- la scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi;
- ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile qualora le motivazioni rese dal richiedente con la relazione giustificativa non siano ritenute valide in fase di istruttoria;
- in ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono operare regolarmente, essere specializzate e qualificate nonché iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta
- la richiesta presentazione di tre preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione coperti da privativa/esclusiva industriale e/o commerciale o nel caso di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti possa essere fornito da un unico soggetto. L'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata dal richiedente.

- i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non siano imputabili ad un unico centro decisionale. L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sulla verifica:
 - della presenza nella compagine sociale delle ditte fornitrici del medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza;
 - dell'appartenenza delle ditte fornitrici ad uno stesso gruppo,
 - salvo casi da valutare, della coincidenza delle sedi amministrative, o legali
 - dello svolgimento di attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Con la DUA il richiedente:

- 1) rilascia le dichiarazioni obbligatorie relative agli impegni, i requisiti e i vincoli a carico del soggetto richiedente (**punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**).
- 2) compila la sezione relativa ai Criteri di Selezione;
- 3) compila la sezione relativa agli indicatori di risultato di cui al **punto 10 della Prima Parte del Bando**;
- 4) Compila il quadro monitoraggio, contenente le varie sezioni con i dati richiesti da AdG da trasferire a SIGEPA.

Con riferimento ai Criteri di Selezione, nella relativa sezione della DUA vanno indicati i requisiti posseduti e gli elementi specifici del progetto necessari per l'attribuzione dei relativi punteggi. Per i criteri che prevedono la determinazione del punteggio attraverso il rapporto tra costo obiettivo tematico e costo totale dell'investimento, occorre:

- nella sezione "Criteri di selezione" della DUA, selezionare le caselle corrispondenti allo specifico criterio;
- utilizzare il foglio di calcolo (Tabella Investimenti FEAMPA collegata a bando) scaricabile nella sezione Documenti della DUA per calcolare il punteggio relativo al criterio selezionato inserendo gli importi di spesa relativi agli investimenti tematici e a quelli non tematici;
- allegare il foglio di calcolo compilato alla documentazione trasmessa con la DUA;
- inserire i punteggi calcolati nella casella relativa ai criteri tematici selezionati.

I singoli criteri di selezione richiesti e i relativi punteggi inseriti in DUA non potranno essere modificati in alcun modo salvo il caso di rettifica in caso di mancato o parziale riconoscimento da parte dell'ufficio competente in fase di istruttoria.

Con riferimento ai documenti di cui al **punto F.4** che precede, la documentazione, scansionata in formato PDF a partire dai documenti originali, dev'essere aggiornata ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità non dovesse risultare trasmissibile per via telematica (impossibilità di scansione e caricamento in domanda su ARTEA), potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R al GAL Pesca e Acquacoltura Toscana – Via Giordania 227 – 58100 – Grosseto entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

F.5. Integrazioni spontanee

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici del GALPA TOSCANA, eventuali integrazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda e/o nella documentazione allegata in relazione alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione dei criteri di selezione richiesti.

Le suddette integrazioni non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Le integrazioni, inoltre, non saranno prese in considerazione se presentate successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

F.6. Domande irricevibili

Sono irricevibili, e pertanto considerate non ammissibili a finanziamento *ab origine*, le domande:

- presentate successivamente alla scadenza del termine;
- presentate con modalità diverse da quelle di cui al punto F.3 che precede;
- prive della sottoscrizione con le modalità indicate al punto F.3 che precede;
- prive delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando;
- prive dell'Allegato 1 – Relazione tecnica descrittiva del progetto
- prive dell'Allegato 2 - Dichiarazione di intenti in caso di candidatura in forma collettiva o copia dell'accordo di collaborazione se già presente.

(G) Istruttoria e ammissione al finanziamento

A ciascuna domanda verrà attribuito un codice univoco che verrà comunicato al proponente entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando. Il codice alfanumerico comunicato dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione previsto dal bando le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a:

- verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità specifici riportati al **punto 2.1 e 2.2 della Prima Parte del Bando**.
- conformemente alla normativa vigente, acquisire la documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, informativa antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.) a comprova delle autodichiarazioni rese;
- procedere, secondo la normativa vigente, al controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000;
- procedere all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei Criteri di Selezione previsti dal Bando, ai fini della formazione della graduatoria.

Le domande irricevibili e/o inammissibili vengono archiviate con provvedimento motivato. Dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente. In caso di archiviazione per mendace dichiarazione il soggetto istruttore procede alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista dal Bando non risulti completa, le competenti strutture del GALPA Toscana provvedono a richiedere al soggetto richiedente l'integrazione della documentazione trasmessa. Si precisa che il punteggio richiesto nella DUA in fase di compilazione della sezione Criteri di Selezione è immodificabile. L'istruttoria potrà confermare o ridurre i singoli punteggi inseriti in DUA.

Le integrazioni dovranno essere inviate dal soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente preposto. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'istruttoria che riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

La mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta in sede di integrazione può comportare:

- la non attribuzione totale o parziale di un punteggio ai fini della formazione della graduatoria; e/o
- la non ammissione totale o parziale di investimento e/o una spesa; e/o

- il rigetto della domanda.

Le domande giudicate ammissibili che abbiano conseguito un **punteggio non inferiore a quello indicato al punto 8 della Prima Parte del Bando** concorrono alla formazione della graduatoria. La graduatoria è redatta tenendo conto dei punteggi assegnati a ciascuna domanda in relazione ai Criteri di Selezione previsti dal Bando. In caso di parità di punteggio si applica il criterio di precedenza della minore età del legale rappresentante del soggetto beneficiario. In caso di più rappresentanti legali si calcola l'età media.

La graduatoria indica le domande ammesse e finanziabili in base alle risorse disponibili e all'ordine di graduatoria e le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria è approvata dal competente Organo del GALPA Toscana secondo le procedure indicate dal Regolamento Interno. La graduatoria e la conseguente assegnazione dei contributi, previa valutazione del Settore regionale competente è approvata con atto amministrativo del medesimo Settore e pubblicata sul BURT. Successivamente il Settore regionale invia ai soggetti beneficiari, ad ARTEA e al GALPA le relative note di assegnazione dei contributi.

Ad ogni domanda ammessa a finanziamento sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto oggetto della domanda.

Le informazioni relative a ciascun soggetto beneficiario sono inserite nel SIGEPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura.

(H) Anticipi, stati di avanzamento e domanda di liquidazione finale

H.1. Anticipi

Gli anticipi, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso.

La richiesta di anticipo dev'essere presentata tramite la piattaforma informatica ARTEA entro 60 giorni dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione; tale garanzia sarà emessa in favore di ARTEA, utilizzando il modello pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo <https://www1.artea.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>.

In caso di polizze firmate con firma autografa del contraente e dal fideiussore, è necessaria la consegna dell'originale cartaceo al protocollo di ARTEA (a mano o tramite raccomandata). Nel caso di polizze firmate digitalmente dal contraente e dal fideiussore, queste possono essere trasmesse ad ARTEA via PEC.

H.2. Domanda di pagamento a stato avanzamento lavori (S.A.L.)

La domanda di pagamento a titolo di S.A.L., da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito della rendicontazione di una parte dei lavori/acquisti già effettuati.

Può essere presentata **una sola richiesta di pagamento a titolo SAL**. Detta richiesta è possibile solo per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMPA una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovrà essere riferita ad opere/interventi funzionanti e funzionali a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo; qualora tale requisito non sia rispettato, il relativo contributo, potrà essere erogato solo in fase di rendicontazione finale.

La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dev'essere presentata entro 6 mesi dalla data di invio della nota di assegnazione del contributo pena la non ricevibilità della richiesta stessa. La richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. può essere presentata anche da soggetti beneficiari che abbiano già percepito parte del contributo a titolo di anticipo. Pertanto, si distinguono le seguenti casistiche:

- a) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo già erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento lavori deve aver raggiunto almeno il 50% della spesa ammissibile totale. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di S.A.L.
- b) erogazione del S.A.L. nel caso di anticipo non erogato. In tale ipotesi lo stato di avanzamento può essere richiesto a condizione che le spese rendicontate rappresentino uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile totale.

Alla richiesta di pagamento a titolo di S.A.L. dovranno essere allegati:

- i documenti elencati al successivo **punto H.3.3.**, ove pertinenti alle spese rendicontabili;
- una relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica connessa;
- l'elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Il soggetto istruttore della richiesta di pagamento a titolo di S.A.L.:

- prende atto della documentazione presentata;
- determina l'importo da erogare, al netto di un eventuale anticipo già percepito dal beneficiario;
- programma, obbligatoriamente, una visita di controllo sul luogo di realizzazione degli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al soggetto beneficiario tramite PEC.

H.3. Liquidazione finale

H.3.1. Domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale, da presentarsi esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo. La domanda di liquidazione deve pervenire entro il termine di conclusione del progetto indicato nella nota di assegnazione.

Per la data di presentazione della domanda fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA.

Entro tale termine gli interventi devono, inderogabilmente, essere realizzati a norma di legge, fatturati e pagati.

Fatto salvo l'obbligo di completare, fatturare e pagare gli interventi entro il suddetto termine, è possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 30 giorni di calendario. In questo caso è prevista una penale pari al 3% sul contributo da liquidare.

La presentazione della domanda di pagamento finale oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza prevista e dell'eventuale proroga concessa ai sensi di quanto previsto al successivo punto H.3.2, comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, anche a seguito di variante approvata, purché tale riduzione risulti conforme a quanto previsto nel paragrafo K. In ogni caso dovrà essere dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

H.3.2. Proroga del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale

La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal soggetto beneficiario, dovrà essere presentata, esclusivamente sulla piattaforma informatica ARTEA, entro i 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto indicata nella nota di assegnazione.

Alla richiesta, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché l'illustrazione dello stato di attuazione del progetto sia dal punto di vista fisico che finanziario.

Potrà essere richiesta una sola proroga.

Ulteriori richieste di proroga, sempre riguardanti il termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, saranno valutate caso per caso e saranno ritenute ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentate. La durata complessiva delle proroghe non potrà comunque superare il 50% della tempistica autorizzata e riportata nell'atto di concessione del contributo.

L'avvenuta presentazione della richiesta di proroga nel sistema informativo di ARTEA deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale, via PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it del GALPA Toscana che procederà alla relativa istruttoria.

Il GALPA Toscana valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della PEC e comunica gli esiti della valutazione al beneficiario, al Settore regionale competente ed ARTEA. Il GALPA Toscana avrà cura di registrare gli esiti della proroga nel sistema informativo Artea entro i successivi 10 giorni.

Qualora il progetto abbia ricevuto un pagamento anticipato, la proroga potrà essere concessa solo in seguito alla contestuale proroga della scadenza della polizza presentata a garanzia dell'anticipazione richiesta.

H.3.3. Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

La domanda di liquidazione finale dovrà essere corredata, mediante caricamento nella sezione "Documenti" del modello di istanza presente sul portale ARTEA, della seguente documentazione:

- relazione tecnico/descrittiva dell'intervento realizzato con il dettaglio degli investimenti previsti e realizzati dando evidenza delle eventuali varianti o adattamenti tecnici realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- elaborati grafici (tecnici, architettonici, strutturali etc..) ove necessario;
- nel caso di lavori a misura, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti. Il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotto e l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ove pertinente, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi (con esclusione del permesso a costruire e della VIA) e/o delle autorizzazioni (incluso lo studio di incidenza di cui al paragrafo "Norme di protezione ambientale") necessari alla realizzazione degli interventi (o titolo equivalente nel caso di enti pubblici);
- ove necessario, comunicazione al Comune di fine lavori o dichiarazione del tecnico relativa all'effettiva data di fine lavori;

- documentazione fotografica pre e post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono: (a.) certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori; (b.) certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità); (c.) certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- ove pertinente copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ad acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento; le fatture quietanzate ed i documenti di spesa da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità dovranno riportare:
 - a) l'intestazione al beneficiario;
 - b) la specifica dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 - C.U.P. ____". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato ed il numero di matricola di fabbricazione. Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva accompagnata da una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed eventuali foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore riportante la suddetta dicitura, l'oggetto del bene, il numero di matricola (se esistente) e l'avvenuto pagamento della fattura con riferimento alla modalità di pagamento adottata;
 - c) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - d) la data di emissione che dev'essere compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto di terreni/edifici;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
- dichiarazioni liberatorie, come da **Allegato 8**, emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documenti di pagamento relativi ad onorari di professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi ed eventuale copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate;
- ogni altra documentazione prevista dalle specifiche azioni attivate nel bando.

Per quanto riguarda le fatture si specifica quanto segue:

- a) le fatture emesse prima della data di presentazione della domanda sul portale ARTEA dovranno risultare accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario rilasciata secondo il modello di cui all'**Allegato 7** del presente Bando;
- b) le fatture emesse a partire dalla data di presentazione della domanda sul portale ARTEA e fino al ricevimento del CUP CIPE dovranno riportare obbligatoriamente nella loro versione originale il numero di CUP rilasciato dal sistema informatico ARTEA (diverso dal CUP CIPE di cui al punto c) che segue;

- c) le fatture emesse a partire dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, del Codice Unico di Progetto (CUP CIPE) di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004, dovranno obbligatoriamente riportare detto CUP nella loro versione originale.

Le fatture che non risulteranno in linea con le indicazioni riportate ai soprarichiamati punti a), b) e c) non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

N.B. Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA. Si precisa inoltre che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. È fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture per le quali non sarà possibile determinare la tracciabilità del pagamento non potranno essere considerate ai fini della determinazione del contributo da erogare in fase di liquidazione a titolo di S.A.L. e/o liquidazione finale.

La documentazione che, per la sua specificità (fuori formato A3-A4), non può essere allegata in forma elettronica sul sistema ARTEA, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

H 3.4. Verifica di ARTEA

ARTEA, preliminarmente alla liquidazione finale e fermo restando i controlli previsti dalla normativa nazionale, verifica:

- la permanenza del possesso dei requisiti di ammissibilità nonché la permanenza dei punteggi riferiti ai criteri di selezione riconosciuti in fase di ammissibilità dei Criteri di Selezione indicati in DUA;
- la posizione debitoria del soggetto beneficiario nei confronti di ARTEA e, qualora riscontri la sussistenza di debiti, eroga il contributo riconosciuto al netto dell'importo da recuperare.

ARTEA provvede altresì a richiedere e/o acquisire (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale aggiornata del soggetto beneficiario per verificare il pieno esercizio dell'attività;
- documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente e secondo gli indirizzi della circolare regionale Prot. 0440848 del 27/11/2019;
- ogni altro documento e/o dichiarazione richiesto per l'ammissione a contributo.

La verifica di ARTEA può dare luogo a rideterminazione dell'ammissione a contributo e/o revisione della graduatoria di merito relativa al Bando.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

Nel caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il soggetto beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipo e/o S.A.L. risulti negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

(l) Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi il soggetto beneficiario, eccetto per le operazioni ricadenti in opzioni semplificate in materia di costi, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute, dovrà utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento producendo la documentazione indicata:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria contenente il CRO di riferimento;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - 1. il numero proprio di identificazione;
 - 2. la data di emissione;
 - 3. la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - 4. i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - 5. l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 - 6. l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- d) Carta di credito/debito: il soggetto beneficiario deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita;
- e) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale). Inoltre, occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il soggetto il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie, redatte secondo il modello dell'**Allegato 8** emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti

(numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura e, in generale, forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa, i giustificativi di pagamento e la presenza di eventuali varianti/adattamenti tecnici rispetto al progetto iniziale.

In fase di controllo sarà verificata la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa devono essere conservati per almeno 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di liquidazione finale. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione Toscana in data antecedente detto termine.

(J) Erogazione del contributo

ARTEA eroga il saldo del contributo e/o l'anticipazione finanziaria, entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà, tramite mandato di pagamento con quietanza, gli importi richiesti a titolo di acconto, di S.A.L. o di saldo entro 80 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

(K)Varianti e adattamenti tecnici

K.1. Principio generale

Gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti di cui ai paragrafi che seguono.

K.2. Varianti

Sono consentite varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; e
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale; e
- l'articolazione delle varianti mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Sono da intendersi come varianti:

- lo spostamento della localizzazione dell'investimento;

- il cambio del beneficiario, come meglio specificato nel **paragrafo L** che segue;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia);
- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più investimenti o attività che possono comportare anche una variazione della spesa tra investimenti/attività superiore al 20% della spesa complessiva, al netto delle spese generali, del progetto ammesso e riportato nell'atto di assegnazione.

Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

La richiesta di variante, salvo nei casi di cambio di titolarità dell'azienda o del beneficiario di cui al successivo paragrafo:

- dev'essere presentata nel sistema informativo di ARTEA e comunicata con successiva PEC all'indirizzo info@pec.farmaremma.it, almeno 60 giorni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 40% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla suddetta soglia del 40% potranno essere consentite solo in presenza di cause eccezionali o di eventi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e debitamente documentate, che saranno indicati nel provvedimento di concessione delle stesse.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le richieste di variante vengono valutate dal GALPA Toscana entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. L'approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere richiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte del GALPA Toscana.

Il GALPA Toscana comunica gli esiti della valutazione al competente settore regionale per l'acquisizione del relativo parere preliminare alla loro approvazione. La Regione Toscana avrà cura di inviare al beneficiario, al GALPA Toscana ed ARTEA apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della variante richiesta. Il GALPA Toscana registrerà l'esito della variante nel sistema informativo ARTEA.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non oggetto di variazione a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua

funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

K.3. Adattamenti tecnici

Gli adeguamenti tecnici che non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda:

- possono essere eseguiti senza autorizzazione;
- devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale;
- sono ammessi previa valutazione della riconducibilità alla categoria degli adeguamenti tecnici nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

Sono da intendersi come adeguamenti tecnici:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato che interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 10% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- le modifiche del progetto riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.
- il cambio fornitore e/o la marca dei beni/servizi acquistati nell'ambito del progetto.

Gli adeguamenti tecnici non potranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

(L) Cambio di titolarità del soggetto beneficiario.

L.1. Principi generali

Il cambio di titolarità del soggetto beneficiario, in linea generale e subordinatamente a quanto previsto nel presente paragrafo e in quelli che seguono, è consentito nei seguenti casi:

- successione ereditaria;
- cessione di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- fusione o scissione societaria;
- trasformazione societaria;
- costituzione in contratto di rete dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 3 L 33/2009.

Qualora il cambio di titolarità intervenga dopo la presentazione della domanda ma prima della liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante deve

- dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- a esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., dimostrare il mantenimento del punteggio di merito che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Qualora il cambio di titolarità intervenga successivamente alla liquidazione finale del contributo, il soggetto subentrante è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 1060/2021.

A esclusione dei casi di successione ereditaria e trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., il cambio di titolarità del soggetto beneficiario potrà in ogni caso modificare l'intensità di aiuto riconosciuta in sede di ammissione della domanda secondo quanto specificato nel paragrafo che segue.

L.2. Procedura da seguire in caso di cambio di titolarità del beneficiario

L.2.1. Cambio di titolarità prima della liquidazione finale del contributo

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro il termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'erogazione del contributo è sospesa fino all'acquisizione della suddetta comunicazione. Qualora la stessa non risulti trasmessa nei tre mesi successivi al termine di presentazione della domanda di liquidazione finale, il contributo è revocato ed eventuali risorse erogate a titolo di anticipazione o SAL al beneficiario originario saranno oggetto di recupero.

L.2.2. Cambio di titolarità successivo all'erogazione del saldo finale

Il soggetto subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di titolarità entro 4 mesi dalla data dell'evento che determinato la successione nella titolarità.

La comunicazione deve essere fatta mediante PEC indirizzata all'ufficio istruttore competente. Il contenuto della comunicazione è specificato nel paragrafo L.2.3 che segue.

L'accertamento della mancata comunicazione del subentro nei termini indicati comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

L.2.3. Contenuto della comunicazione di subentro

In caso di cambio di titolarità per successione ereditaria la comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di successione e da una dichiarazione del soggetto subentrante attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

In tutti gli altri casi, la comunicazione dovrà essere corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità del beneficiario;
- b. copia degli atti/contratti che hanno dato luogo al cambio di titolarità. Tali atti/contratti devono espressamente prevedere e riportare
 - la descrizione e gli estremi del progetto destinatario del contributo, ivi inclusi il CUP CIPE e il CUP ARTEA;
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - l'eventuale contributo assegnati al beneficiario originario e non ancora a lui liquidato;
 - le spese collegate agli investimenti previsti dal progetto già sostenute dal beneficiario originario;
 - le somme già erogate al beneficiario originario a titolo di anticipo, SAL o liquidazione finale;
 - l'impegno del beneficiario originario a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese per consentire al soggetto subentrante la corretta rendicontazione del progetto;
 - l'impegno del soggetto subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.
- c. la dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione del punteggio di merito attribuito alla domanda;
- d. la dichiarazione di assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla lettera b che precede;
- e. la dichiarazione di preventiva accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - dell'eventuale nuovo punteggio di merito e del conseguente riposizionamento in graduatoria risultante dall'istruttoria;

- dell'eventuale diversa intensità di aiuto applicata risultante dall'istruttoria;
- dell'eventuale riduzione del contributo risultante dall'istruttoria.

L.2.4. Istruttoria

Le richieste di cambio di titolarità del soggetto sono istruite, da parte del soggetto istruttore competente entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nel corso dell'istruttoria può essere chiesta documentazione tecnica o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto subentrante entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 60 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio istruttore competente. Gli esiti della valutazione sono comunicati ai soggetti interessati a cura del soggetto istruttore competente con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della richiesta e registrati a cura del medesimo soggetto istruttore nel sistema informativo di ARTEA.

In fase istruttoria la valutazione della documentazione presentata potrà dare luogo:

- al ricalcolo del punteggio di merito. Nel caso in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello attribuito alla domanda presentata dal beneficiario originale si procederà al riposizionamento della stessa in graduatoria da cui potrà derivare anche la sua non finanziabilità;
- al riconoscimento di una intensità di aiuto applicabile inferiore a quella riconosciuta al beneficiario originale con conseguente riduzione del contributo riconosciuto.

Nel caso in cui la valutazione istruttoria determini un punteggio di merito o un'intensità di aiuto superiori rispetto a quelli attribuiti al beneficiario originario verranno comunque riconosciuti quelli attribuiti dall'istruttoria che ha determinato la formazione della graduatoria iniziale.

(M) Obblighi e diritti del beneficiario

M.1. Obblighi del beneficiario – Disciplina generale

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del contributo oggetto del bando il beneficiario è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile. In particolare, a titolo non esaustivo, il beneficiario deve:

- 1) realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane eventualmente utilizzate;
- 2) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- 3) realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- 4) tenere un sistema di contabilità separata, anche attraverso l'accensione e l'utilizzo di conti corrente dedicati, o adottare una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo ai sensi art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021;
- 5) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa inerente all'azione/intervento, ivi compreso quella relativa ai requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione del bilancio (o di altro documento contabile equipollente) nel quale sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il termine di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea e sospeso per tutta la durata del procedimento o della richiesta;

- 6) presentare, in sede richiesta di anticipo, di erogazione relativa a Stato di Avanzamento Lavori o di Liquidazione finale, la documentazione prevista;
- 7) rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- 8) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- 9) assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali e regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- 10) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- 11) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMPA sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1139/2021 art. 60:
 - a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 euro;
 - d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- 12) rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data erogazione del saldo finale del contributo;
- 13) rispettare il requisito di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 come meglio specificato nel successivo paragrafo L.2.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario possono essere previsti nella comunicazione di assegnazione del contributo.

M.2. Obblighi del beneficiario – Vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è recuperato con aggiunta degli interessi legali laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi:

- la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del FEAMPA;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati;

- l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Pertanto, il beneficiario è vincolato a non cedere a terzi, né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata quanto oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo finale.

Il beneficiario è altresì obbligato, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette al vincolo di stabilità, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

A titolo esemplificativo si fa quindi presente che:

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

Fatti salvi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del beneficiario, in caso di violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione, il sostegno erogato, maggiorato degli interessi legali, sarà recuperato dall'Amministrazione competente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture sarà soggetto a recupero con aggiunta degli interessi legali anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessitino di essere spostati prima di cinque anni a partire dall'erogazione del saldo finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione ai competenti uffici della Regione Toscana. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini regionali.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dai competenti uffici della Regione Toscana.

M.3. Obblighi del beneficiario ai sensi all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58. Pertanto, il beneficiario è tenuto a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, allo stesso effettivamente erogato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

M.4. Diritti del richiedente e del beneficiario

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.

(N) Verifiche

N.1 Principi generali

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

N.2. Controlli sulle richieste di acconto e/o sulle domande di liquidazione dei S.A.L. e di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sulla totalità delle domande di acconto, di S.A.L. e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

È prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di priorità che consentono la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata per la totalità dei progetti finanziati, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore a euro 10.000,00.

Si esegue, sulla base dell'analisi del rischio, l'estrazione del campione dei progetti da sottoporre a 'controllo in loco' nei casi in cui non sia stata svolta la 'visita in situ'. Ciò tenendo conto del Manuale delle Procedure Regionale approvato con D.G.R. n. 989/2024 ed eventuali successive modifiche.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

(O) Decadenza dal sostegno, rinuncia al contributo, rettifica del contributo

O.1. Decadenza dal sostegno

Il sostegno concesso può essere revocato in tutto o parzialmente, a seguito di comunicazione del beneficiario o per iniziativa dell'O.I., nei seguenti casi:

- mancata presentazione della richiesta di variante nei termini previsti dal presente Bando;
- varianti realizzate in assenza di autorizzazione;
- variazione del punteggio di merito che comporti una ricollocazione in graduatoria tale da escludere la finanziabilità;
- difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione;
- esito negativo dei controlli;
- ogni altro caso previsto dal presente bando o dalla normativa applicabile.

In tali casi l'O.I. competente emette un provvedimento nel quale sono indicate le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate con applicazione delle maggiorazioni di legge.

Le somme di cui sopra devono essere restituite entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

O.2. Rinuncia al contributo

Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso in qualsiasi momento sino al termine previsto per il completamento del progetto ammesso al finanziamento. La rinuncia deve essere formalizzata mediante PEC inviata all'O.I. competente.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui

- l'ufficio istruttore competente o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda;
- sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dal sostegno;
- sia stato comunicato al beneficiario lo svolgimento di un controllo in loco.

La rinuncia comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate con le maggiorazioni di legge.

O.3. Rettifica del contributo

L'O.I. e/o ARTEA possono procedere alla rettifica in diminuzione, totale o parziale, del contributo concesso e/o al recupero di importi indebitamente versati nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

Le somme rinvenienti dalle rettifiche saranno riutilizzate nell'ambito dello stesso PN FEAMPA.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

(P) Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati in esecuzione del presente Bando è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- a. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

(Q) Clausola di salvaguardia

Quanto previsto dal presente Bando è conforme alle disposizioni attualmente vigenti. Eventuali successive modifiche normative che dovessero essere migliorative per i soggetti beneficiari sono da intendersi automaticamente recepite.

(R) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle disposizioni procedurali regionali, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

ALLEGATI

Facsimile Elenco della documentazione presentata

Nome beneficiario

Sede legale

Elenco dei documenti allegati alla DUA

Documento 1

Documento 2

Documento 3

Documento 4

ecc.

DATA

FIRMA

Allegato A – Criteri di Selezione

CRITERI DI SELEZIONE

O.S. 2.1 Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale

N.B. Il punteggio deve essere calcolato fino al secondo decimale

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	0,4	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	15	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4≥1 C=1	0,1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	C=0 R5=1; C=0,50 1<R5≤3; C=1 R5≥4	10	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	7	
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	R7=Min C=1 R7=40 C=0	n.a	
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	0<R8<18 C=R8/18	n.a	
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	5	
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0,1	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	5	

Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	$C = \text{Costo investimento innovazione} / \text{Costo totale dell'intervento}$	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT \quad C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT \quad C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT \quad C = 1$	0,1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	$Q5 = SI \quad C = 1 \quad Q5 = NO \quad C = 0$	0,1	
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	$Q6 = SI \quad C = 1 \quad Q6 = NO \quad C = 0$	0,5	
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	$Q7 = SI \quad C = 1 \quad Q7 = NO \quad C = 0$	2	
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	$Q8 = SI \quad C = 1 \quad Q8 = NO \quad C = 0$	0,1	
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico (Q9)	$C = \text{Costo investimento per la riduzione plastiche o riciclo} / \text{Costo totale dell'intervento}$	0,1	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	$O1 = 1 \quad C = 0,8 \quad O1 = 2 \quad C = 0,9$ $O1 > 2 \quad C = 1$	5	
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	$O2 = NO \quad C = 0 \quad O2 = SI \quad C = 1$	5	
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	$O3 = NO \quad C = 0 \quad O3 = SI \quad C = 1$	5	
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	$O4 = NO \quad C = 0 \quad O4 = SI \quad C = 1$	5	
SO5	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O5)	$O5 = NO \quad C = 0 \quad O5 = SI \quad C = 1$	2	
SO6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O6)	$O6 = NO \quad C = 0 \quad O6 = SI \quad C = 1$	6	
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	$O7 = NO \quad C = 0 \quad O7 = SI \quad C = 1$	0,4	
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O8)	$C = \text{Costo investimento transizione green} / \text{Costo totale dell'investimento}$	5	

SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa complementari settore della pesca e dell'acquacoltura (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	n.a	
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1	0,1	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,1	
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,1	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,1	
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	1	
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	1	
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate) (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1	1	
SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	7	
TOTALE			100	

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.

T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell' Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli.
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione.
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3.
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 R5=1; C=0,25 1<R5≤2; C=0,50 2<R5≤3; C=0,75 3<R5≤4; C=1 R5>4.
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione.
SR7	Minore età in anni del richiedente (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il criterio viene potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore ovvero attraverso una retta lineare quale ad esempio: $C = (-1/24) * X + 5/3$ ove X è il valore dell'età compresa tra 16 e 40 anni. La data per calcolare l'età è quella di presentazione dell'istanza.
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il metodo di calcolo è già riportato nella descrizione del criterio: 0<R8≤18 C=R8/18 - R8>18 C=1 Il criterio fissa quale periodo massimo della disoccupazione quello pari a 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg. 10-Servizi di consulenza (CE) 2009/1221.
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica.
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA.
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto, incluse spese generali.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali.
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per ridurre la plastica negli allevamenti quali ad esempio contenitori di polistirolo, ovvero calze di insacchettamento utilizzate negli impianti di molluscoltura, ovvero iniziative di blu economy per il riciclo del materiale plastico, sul costo totale dell'iniziativa, incluse spese generali.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		

SO1	Numero di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; se ad esempio l'intervento prevede la possibilità di attivare n.14 operazioni: 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32, 53, 56, 64 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(14,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C.
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una forma di diversificazione di prodotto o di specie allevate quali: policoltura, coltivazione di micro e macro alghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti, soluzioni di economia circolare utilizzando scarti, riduzione e prevenzione della diffusione di plastiche in mare, bioeconomia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO2), conservazione della biodiversità.
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli.
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile.
SO5	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della molluschicoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
SO6	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque dolci	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone Rete Natura 2000, Water Framework Directives, Habitat Directives, Direttiva Strategia marina etc.
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la transizione green ed il costo totale dell'investimento, incluse spese generali.

SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione al settore dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti relativi alla diversificazione dell'attività aziendale con i settori fuori dal settore pesca ed acquacoltura quali ad esempio: la ristorazione, il turismo, lo sport, il sociale etc.
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti per lo sviluppo di innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto. Si evidenzia che i processi ovvero le produzioni dovranno essere nuovi o migliorati.
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla salute ed il benessere degli animali, alla produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e a nuove tecnologie di allevamento rispetto al costo totale dell'investimento, incluse spese generali.
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili anche attraverso certificazione di qualità ovvero miglioramento delle condizioni igieniche rispetto al costo totale dell'investimento, incluse spese generali.
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento, incluse spese generali.
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili.
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza.
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate).

SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di progetti pilota per il contenimento impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici.
------	---	---

Allegato 1 – Relazione Tecnica

Barrare con una X la prima colonna delle operazioni che si intendono attuare con la proposta progettuale. Nell'ultima colonna inserire una breve descrizione degli interventi.

4E	5E	CODICE	OPERAZIONE	DESCRIZIONE INTERVENTI
		10	Servizi di consulenza	
		21	Studi e ricerca	
		22	Condivisione delle conoscenze	
		56	Progetti pilota	

Indicazione attività svolte (vedi paragrafo 3.1 della prima parte del bando) – contrassegnare con X le righe interessate dell'ultima colonna

4E	5E	ATTIVITÀ
		Sviluppo di nuovi processi, prodotti e approcci gestionali coerenti con la linea 8 del MO3 PSNA
		Progetti sperimentali
		Studi e ricerche
		Acquisizione di nuove conoscenze o di approfondimenti per il completamento di quelle già esistenti
		Servizi di assistenza alle imprese e a consulenze

Finalità del progetto e coerenza con FEAMPA, Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e Strategia di Sviluppo Locale del GALPA Toscana (vedi paragrafo 1 della prima parte del bando) (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola)

Titolo del Progetto

Partecipanti al progetto

Luogo/luoghi di realizzazione del progetto

Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni)

Durata del progetto (mesi)

Sintesi del progetto (max 1 pagina, formato A4, interlinea singola)

Indicazione dei criteri di selezione richiesti e relativo punteggio così come indicati all'Allegato A del bando (il punteggio deve essere calcolato fino al secondo decimale, per i criteri che implicano una specifica imputazione di spesa, effettuare il seguente calcolo: rapporto costo obiettivo tematico/costo investimento totale, incluse spese generali, specificando inoltre per quali motivi la spesa è collegata al requisito di priorità richiesto.

Articolazione e contenuti del progetto (max 20 pagine formato A4, interlinea singola)

Obiettivi generali del progetto alla luce della situazione locale del settore e delle prospettive di sviluppo

Esperienza maturata nella tematica proposta: descrivere le esperienze maturate da parte di tutti i soggetti aderenti al progetto (max 1 pagina formato A4 per partecipante, interlinea 1)

Attività previste e articolazione temporale del progetto: dettagliare le fasi di lavoro, indicando, nel caso di realizzazione in forma congiunta, i soggetti coinvolti e il loro ruolo in ciascuna fase di lavoro, obiettivi perseguiti e contenuto per ciascuna fase.

Descrizioni delle tecnologie e metodologie utilizzate nel progetto

Impatto socioeconomico del progetto

Eventuale piano di diffusione dei risultati (deliverables, eventi divulgativi, sito web, ecc.).

Modalità di governo e coordinamento della realizzazione del Progetto (indicare il nominativo della persona coordinatrice del progetto).

Soggetti, ruoli e divisione del lavoro: descrivere il ruolo dei soggetti partecipanti sia per quanto riguarda il loro specifico contributo sia per quanto attiene al beneficio che ne traggono le aziende aderenti. Illustrare le professionalità del personale da impegnare, la complementarità e le rispettive responsabilità nella realizzazione del progetto.

L'impresa/e acquicola/e partner beneficiaria/e del finanziamento: descrivere le condizioni strutturali dell'azienda, il vissuto tecnico, gestionale e commerciale all'interno dell'ambito tematico del progetto, le motivazioni di che hanno determinato la partecipazione al progetto).

Costo investimento totale: euro

Contributo richiesto: euro

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 2 – Dichiarazione di intenti

(dichiarazione obbligatoria in caso di raggruppamento temporaneo da costituire)

AL GALPA TOSCANA

Oggetto: *dichiarazione di intenti per la costituzione di raggruppamento temporaneo in risposta al bando di attuazione dell'azione 4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate ed azione 5E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. trasferimento e test di innovazioni tecnologiche del GALPA Toscana*

I sottoscritti:

- _____ nato a _____ il _____ residente
in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
(indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____
residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
_____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)
- _____ nato a _____ il _____
residente in _____ in qualità di legale rappresentante di _____
_____ con sede legale in _____
_____ (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

DICHIARANO

- che in caso di approvazione del progetto(indicare il titolo del progetto) presentato a seguito del bando per la concessione di contributi secondo quanto in oggetto, provvederanno **entro 45 gg.** dall'atto di assegnazione dei contributi ad associarsi formalmente in..... (specificare tipologia di aggregazione);
- che all'interno dell'(specificare tipologia di aggregazione) verrà conferito mandato speciale con rappresentanza a..... che assumerà il ruolo e funzione di capofila. Il capofila presenta l'istanza, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il GALPA Toscana, Regione Toscana ed ARTEA ai fini dell'attuazione di un progetto. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi del progetto.

Luogo e data

Firma e timbro

dei legali rappresentanti di tutti i
componenti del costituendo
Raggruppamento temporaneo

(allegare copia del documento di identità di tutti i sottoscrittori)

In alternativa il presente modulo può essere firmato, da tutti i sottoscrittori, con firma digitale

Allegato 3 – Elenco delle Azioni, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

Azione 4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 10 – Servizi di consulenza

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 10 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 21 - Studi e ricerca

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 21 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 22 - Condivisione delle conoscenze

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 22 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 56 - Progetti Pilota

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 56 _____

Azione 5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 10 – Servizi di consulenza

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)
SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 10 _____					

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 21 - Studi e ricerca

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)
SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 21 _____					

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 22 - Condivisione delle conoscenze

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 22 _____

ELENCO DELLE SPESE (Preventivi/Fatture/Computi) RELATIVI AD OPERAZIONE COD. 56 - Progetti Pilota

N° DOCUMENTO DI SPESA	DITTA	DATA	OGGETTO DI SPESA		COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA)

SUB TOTALE OPERAZIONE COD. 56 _____

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE	euro		PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO	euro
AZIONE 4E - COD. 10 – Servizi di consulenza			PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	
AZIONE 4E - COD. 21 – Studi e ricerca			Di cui: - fondi propri	
AZIONE 4E - COD. 22 – Condivisione delle conoscenze			- prestiti	
AZIONE 4E - COD. 56 – Progetti Pilota			- altro	
TOTALE COSTI AZIONE 4E			CONTRIBUTO FEAMPA	
AZIONE 5E - COD. 10 – Servizi di consulenza			TOTALE PIANO FINANZIARIO	
AZIONE 5E - COD. 21 – Studi e ricerca				
AZIONE 5E - COD. 22 – Condivisione delle conoscenze				
AZIONE 5E - COD. 56 – Progetti Pilota				
TOTALE COSTI AZIONE 5E				
TOTALE COSTI				
SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)				
TOTALE PROGETTO (totale costi + spese generali)				

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILIA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 4 – Cronoprogramma richieste liquidazioni (anticipo, S.A.L. e saldo finale)

Richiedente		
Contributo richiesto (euro)		
Richiesta di liquidazione	Importo (euro)	Previsione del mese ed anno di presentazione della domanda di liquidazione
Anticipo		
Stato di Avanzamento (S.A.L.)		
Saldo finale		
TOTALE		

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 5 – Dichiarazione di congruità dei costi

Il sottoscritto _____ Nato a _____

Data di nascita _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____

in qualità di (ruolo aziendale) _____ dell'impresa _____

Nell'ambito degli interventi previsti dal fondo Europeo FEAMPA 2021-2027 - PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Attuazione dell'azione 4E – Progetti pilota di natura non commerciale riguardanti tecniche di acquacoltura più sostenibili e diversificazione delle specie allevate e azione 5 E - Studi e ricerche finalizzati al risparmio energetico, miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse, minimizzazione dell'impatto ambientale, qualità del prodotto allevato, sviluppo o introduzione di prodotti ed attrezzature nuove o migliorate. Trasferimento e test di innovazioni tecnologiche

DICHIARA CHE

- ☐ I valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.
- ☐ Per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto ha prodotto la seguente documentazione:
- ☐ 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);

In caso non sia stato possibile reperire 3 preventivi il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- ☐ vi è carenza di ditte fornitrici;
- ☐ il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali)
- ☐ le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte)
- ☐ altro (specificare)

DATA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO DEL PROGETTO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAPOFILA IN CASO DI ACCORDO DI PARTENARIATO

Allegato 6 – Assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento

Da compilare nel caso in cui il proprietario non coincida con il richiedente

Il sottoscritto _____ nato/i il _____
a _____ Cod. Fisc. _____,
residente in _____ in qualità di proprietario/legale rappresentante
della società proprietaria dell'immobile/impianto/motopesca _____
Localizzato in _____ via _____ n. _____
(indicare anche riferimenti catastali)

Consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che il sottoscritto/i ovvero la ditta rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di autorizzare la ditta _____ a realizzare il progetto di ammodernamento del suddetto immobile/impianto/motopesca per la spesa preventivata in complessivi euro _____
3. – che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali per lo stesso immobile/impianto/motopesca

Ovvero

che per altri interventi effettuati sullo stesso immobile/impianto/motopesca negli ultimi cinque anni sono stati ottenuti i seguenti contributi di ammodernamento comunitari o nazionali (specificare ente erogatore, spesa ammessa e anno di fine lavori di ciascun intervento);

SI IMPEGNA

a non sostituire l'impresa utilizzatrice dell'impianto/immobile/motopesca, senza la preventiva autorizzazione della Regione Toscana durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; e a consentire l'iscrizione dei vincoli previsti gravanti sugli investimenti realizzati decorrenti dalla data di _____

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

DATA E FIRMA DEL/I PROPRIETARIO/I

Allegato 7 – Dichiarazione fatture emesse in data antecedente alla presentazione della domanda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ (_____), residente a _____ (_____)

in via _____ n. _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.

445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(barrare la casella ove pertinente e/o aggiungere altre dichiarazioni negli appositi spazi)

che la fattura elettronica della ditta _____ nr. _____ del _____

emessa in data è riferita a spese relative al BANDO FEAMPA 2021/2027 – PRIORITÀ 3 – O.S. 3.1 - INTERVENTO: Attuazione della strategia CLLD – Strategia di Sviluppo Locale GALPA Toscana. Azione 4E E AZIONE 5E

non è stata presentata e non sarà presentata a valere su altre agevolazioni.

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente

DATA E FIRMA

Allegato 8 – Dichiarazione liberatoria fornitore

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a a _____ il / / _____

Residente in _____ () Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

Con sede in _____ () Via _____

Codice fiscale _____ P. IVA _____

DICHIARA

- 1) che le fatture di seguito elencate sono state interamente pagate come segue:

N° fattura	Data fattura	Importo (euro)	Modalità di pagamento	Data di pagamento	N° documento di pagamento

e di non vantare pertanto alcun credito o prelazione sulle relative forniture;

- 2) che a fronte delle suddette fatture non sono state emesse note di credito;

- 3) che le forniture relative alle predette fatture sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e presentano le seguenti matricole:

Descrizione fornitura	Numero di matricola	Matricola assente

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**